

## Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

### Indice

- *Presentazione*
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea)*, 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18)  
(Guerra- Restrizioni libertà religiosa - Parametro di legalità)
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia*, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23  
(Obiezione di coscienza - Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Sbri Ram Chandra Mission c. Francia*, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23  
(Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi - Dichiarazioni pregiudizievoli)
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20  
(Testimoni di Geova - Trasfusione - Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate - Convenzione di Oviedo - Garanzie decisionali)
- *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindboml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22  
(Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
- *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*  
(Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
- *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*  
(Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto alla vita - Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo - Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela - Limiti - Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli - Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio - Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
- *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*  
(Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Identità di genere - Tutela e riconoscimento - Diritto fondamentale della persona - Possibile rettificazione di sesso - Condizioni - Necessario intervento chirurgico precedente)
- *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*  
(Formazioni sociali - In genere - Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio - Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. - Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
- *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*  
(Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione - Esclusione dei conviventi di fatto - Discriminazione - Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari - Irragionevolezza di fondo - Inammissibilità della questione)

## Constitutional, EU and ECHR jurisprudence

### Index

- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia* (RE Crimea), 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18)  
(War - Legality parameter - Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23  
(Conscientious objection - Violation of religious freedom - Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23  
(Religious freedom - New religious movements - Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20  
(Jehovah's Witnesses - Transfusion - Binding legal effect on advance directives - Oviedo Convention - Decisional guarantee)
- *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22  
(Right to health - Self-determination - Public interest - Religious freedom)
- *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*  
(Inviolable or fundamental rights - Protection - Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
- *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*  
(Inviolable or fundamental rights - In general - Right to life - Top position in the legal system, as its supreme value - Consequent duty for the legal system to provide adequate protection - Limits - Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions - Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide - Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
- *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*  
(Inviolable or fundamental rights - In general - Gender identity - Protection and recognition - Fundamental right of the person - Possible sex rectification - Conditions - Previous surgery necessary)
- *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*  
(Social formations - In general - Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio - Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution - The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
- *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*  
(Exemption from payment of the construction contribution for the first home - Exclusion of de facto cohabitants - Discrimination - Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries - Fundamental unreasonableness - Inadmissibility of the question)

## Presentazione

La presente sezione di “Legislazione e giurisprudenza costituzionale e comunitaria” comprende cinque pronunce della Corte EDU e cinque sentenze della Corte costituzionale.

Nel caso *Ucraina v. Russia*, la Grande Camera della Corte di Strasburgo si è pronunciata in ordine alle violazioni dei diritti umani commesse dalla Federazione russa nella penisola della Crimea.

Dopo l'invasione della Crimea, il Governo ucraino aveva presentato un ricorso interstatale ai sensi dell'art. 33 CEDU, ritenendo che la Federazione Russa, a partire dal 27 febbraio 2014, avesse esercitato un controllo effettivo sulla Repubblica autonoma di Crimea e sulla città di Sebastopoli, parti integranti dell'Ucraina, adottando una prassi amministrativa in Crimea, che ha comportato numerose violazioni della CEDU tra il 27 febbraio 2014 e il 26 agosto 2015, in relazione alla presunta integrazione della Crimea nella Federazione Russa. In particolare, la Russia aveva avviato contro i non russi in Crimea una campagna di repressione che comprendeva sparizioni, detenzioni illegali, maltrattamenti, l'impossibilità di rinunciare alla cittadinanza russa, la soppressione dei media ucraini e dell'uso della lingua ucraina nelle scuole, oltre che trasferimento di prigionieri dalla Crimea a prigioni remote in Russia. Sebbene la Federazione russa, già prima del 2022, anno in cui ha smesso di partecipare ai procedimenti della Corte europea, avesse negato tutte le accuse di violazioni di diritti umani in Crimea, la Corte, nella pronuncia in esame, ha sostenuto che ci fossero prove sufficienti idonee a ritenere la stessa Federazione russa colpevole, “*oltre ogni ragionevole dubbio*”, della commissione di violazioni sistematiche dei diritti umani nel territorio della Crimea a partire dal 2014. In particolare, la Corte ha dichiarato ricevibili, senza tuttavia pregiudicare il merito, le doglianze del Governo ucraino riferite alla presunta esistenza di pratiche amministrative in violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di tortura), 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un equo processo), 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 10 (libertà di espressione), 11 (libertà di riunione e di associazione) della Convenzione, degli articoli 1 (protezione della proprietà) e 2 (diritto all'istruzione) del Protocollo n. 1 alla Convenzione, dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione, nonché dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 8, 9, 10 e 11 della Convenzione e con l'articolo 2 (libertà di circolazione) del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Su queste basi, la Corte ha sostenuto si fosse in presenza di un “*sistema di violazioni*”, ordinando alla Russia di adottare quanto prima misure per garantire il ritorno sicuro dei prigionieri trasferiti dalla Crimea nelle prigioni russe. Sebbene l'incidenza di questa pronuncia risulterà probabilmente limitata dal mancato riconoscimento della sua validità da parte della Federazione russa, essa mantiene comunque un rilievo significativo, essendo la prima decisione in cui un tribunale internazionale riconosca la Russia responsabile di “una politica di violazioni su larga scala e sistematiche di vari diritti e libertà umani” in Crimea.

Nel caso *Loïc Le Dall c. Francia* l'oggetto del giudizio era costituito dalla conformità alla CEDU dalla condanna penale del ricorrente per aver aiutato uno straniero clandestino ad entrare legalmente nel territorio francese. Recatosi in Italia per segnare i vestiti all'associazione umanitaria Caritas, il ricorrente era stato informato dei membri di tale associazione e della situazione vulnerabile di un cittadino etiope in situazioni amministrative a regolare, in disagio psicologico, con tendenze suicide, che cercava di raggiungere i suoi familiari in Francia. Apprese tali informazioni, lo stesso ricorrente accettava di farsi carico del cittadino etiope senza compenso, di farle superare la frontiera italo-francese con il proprio veicolo, facendola quindi arrivare a Nizza. Durante il viaggio, il ricorrente era arrestato dalla polizia di frontiera francese e perseguito penalmente per aver agevolato l'ingresso nel territorio francese di uno straniero irregolare. Posto sotto controllo giudiziario, il ricorrente veniva successivamente assolto dal tribunale penale di Nizza, ma la Corte d'appello di Aix-en-Provence, su appello del pubblico ministero, annullava l'assoluzione e lo dichiarava colpevole del reato di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio francese di un cittadino straniero in situazione irregolare, condannandolo ad una multa di 3.000 euro con condizionale. Tale pronuncia veniva ribaltata dalla corte di cassazione che annullava, a sua volta, la sentenza della Corte di appello per aver erroneamente respinto le eccezioni di nullità regolarmente presentate dal ricorrente. Pronunciandosi su rinvio della Cassazione, la Corte d'appello di Aix-en-

Provence dichiarava il ricorrente colpevole degli atti oggetto dell'accusa e lo condannava ad una multa sospesa di 3.000 euro; successivamente, la Corte di cassazione respingeva il ricorso presentato dal ricorrente contro quest'ultima sentenza.

Con riguardo alla violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione, la Corte EDU ha respinto la contestazioni del ricorrente, intese a porre in evidenza come le autorità francesi abbiano mancato al loro obbligo positivo di adottare misure adeguate per tutelare il diritto alla vita e alla dignità delle persone vulnerabili nelle zone di frontiera, anche se si trovano in situazione irregolare. I giudici di Strasburgo ricordano, infatti, come, per presentare un ricorso sulla base dell'articolo 34 della Convenzione, sia necessario poter affermare di essere "vittima" di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione stessa. A tal fine, il richiedente deve produrre prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si verifichi una violazione per quanto lo riguarda. La Convenzione non riconosce l'*actio popularis*, il che comporta che un ricorrente non possa lamentarsi di una disposizione di diritto interno, di una prassi nazionale o di un atto pubblico semplicemente perché gli sembri contraria alla Convenzione. In particolare, non si offre alcuna prova in ordine alla violazione del diritto alla vita o di un trattamento sanzionatorio inumano e degradante, a causa della condanna penale del ricorrente per aver favorito l'ingresso in Francia di stranieri in situazione irregolare. Ne consegue le doglianze dello stesso ricorrente sono incompatibili *ratione personae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) e devono essere respinte ai sensi dell'articolo 35 § 4.

Con riferimento alla violazione degli artt. 8 e 9 della CEDU, il ricorrente lamentava come il pagamento di un'ammenda, con pena sospesa, costituisse un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata, da un lato, nel suo diritto di prestare assistenza, volontariamente e per dovere di coscienza, alle persone vulnerabili esposte a rischi per la loro vita o integrità fisica, e, dall'altro, nel suo diritto al rispetto della vita privata, tenendo conto delle conseguenze della condanna sulla sua reputazione, sulla sua tranquillità e sulle sue risorse finanziarie. A questa ricostruzione, la Corte EDU contrappone la propria giurisprudenza, secondo la quale l'ingerenza nell'esercizio dei diritti garantiti dagli articoli 8 e 9 della Convenzione può essere giustificata, ai sensi del paragrafo 2 di tali disposizioni, solo ove prevista dalla legge, persegua uno degli scopi legittimi elencati in questi paragrafi e sia necessaria per una società democratica (*Aygin c. Belgio*, n. 28336/12, § 61, 8 novembre 2022). Essa ricorda, altresì, come, seppure la libertà di credo sia assoluta e tutelata dalla Convenzione, l'art. 9 CEDU non tuteli alcun atto motivato o ispirato da una religione o da una convinzione; al contempo, tale disposizione non offre il fondamento per eludere, con il pretesto di convinzioni religiose, l'applicazione di una legge neutrale e generale che sia essa stessa conforme alla Convenzione. In aggiunta, i giudici di Strasburgo ricordano come spetti agli Stati contraenti garantire l'ordine pubblico, in particolare nell'esercizio del loro diritto di controllo, in virtù di un principio consolidato del diritto internazionale, pur facendo salvi gli impegni derivanti dai trattati sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri. Per di più, le autorità nazionali godono di un certo margine di apprezzamento nel pronunciarsi sulla necessità, in una società democratica, di un'ingerenza nell'esercizio di un diritto tutelato dall'art. 8 CEDU e sulla proporzionalità della misura in questione rispetto al scopo legittimo perseguito. Nel caso di specie, ammesso che gli articoli 8 e 9 si applichino al caso di specie, la sanzione sarebbe prevista dall'articolo L. 622-1 della CESEDA e perseguirebbe diversi scopi legittimi, vale a dire la sicurezza pubblica e la tutela dell'ordine. È vero che l'articolo 622-4 della CESEDA dispone la non punibilità di «Qualsiasi persona fisica o giuridica, quando l'atto denunciato non abbia dato luogo ad alcun compenso diretto o indiretto e consista nel fornire consulenza o sostegno legale, linguistico o sociale, o qualsiasi altra assistenza fornita per uno scopo esclusivamente umanitario». Nel caso in oggetto, però, la Corte rileva come l'esenzione penale non riguardi l'assistenza all'ingresso in quanto, a differenza dell'assistenza alla residenza e alla circolazione, sia suscettibile di dar luogo a una situazione illegale. Si osserva, pertanto, che il ricorrente non potesse beneficiare dell'immunità penale prevista dall'articolo L. 622-4 della CESEDA e che, essendo il reato previsto da una legge, peraltro sufficientemente chiara e prevedibile, i tribunali nazionali potessero pronunciarsi soltanto a favore della responsabilità penale del ricorrente. Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che le autorità abbiano raggiunto un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco, vale a dire la necessità di preservare la sicurezza pubblica e tutelare l'ordine, da un lato, e di tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua libertà di pensiero, dall'altro. Ciò esclude che la misura adottata nei confronti del ricorrente abbia causato

un'ingerenza sproporzionata o ingiustificata nel suo diritto al rispetto della sua vita familiare e alla sua libertà di pensiero; la condanna del ricorrente al pagamento di un'ammenda con sospensione della pena, per di più, ha avuto solo conseguenze limitate alla sua reputazione, alla sua tranquillità e alle sue risorse finanziarie. Ne consegue che le doglianze sono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) della Convenzione e devono essere respinte ai sensi dell'articolo 35 § 4 della Convenzione stessa.

Nel caso *Shri Ram Chandra Mission vs. France*, l'associazione ricorrente impugnava, appellandosi agli artt. 8, 9 e 10 della CEDU, il rigetto dell'istanza di annullamento di tre rapporti della Missione interministeriale di vigilanza e controllo contro gli eccessi settari ("Missione interministeriale" o "Mivilude"). Quest'ultima, inserita nel Comitato interministeriale per la prevenzione della delinquenza e della radicalizzazione, riferisce periodicamente al Ministro dell'Interno in ordine ai rischi e ai pericoli degli abusi settari, facilitando, altresì, la realizzazione misure volte ad aiutare le vittime di tali abusi. L'associazione ricorrente sostiene l'insegnamento dello yoga e della meditazione utilizzando il metodo Heartfulness. Su queste premesse, la Corte è venuta svolgendo un'attenta analisi in merito proporzionalità delle comparazioni tra gli interessi dell'associazione ricorrente nell'insegnamento e nell'esercizio delle sue attività, da un lato, e quelli dello Stato nella diffusione di informazioni al pubblico su questioni di interesse generale, in un contesto di proliferazione di nuovi movimenti spirituali. In tal senso, essa ha rilevato che, sebbene pubbliche, le relazioni della Miviludes, non producendo effetti giuridici immediati, non possono fungere da base per un procedimento giudiziario. Al contempo, però, i giudici di Strasburgo non hanno ravvisato alcun nesso di causalità tra la pubblicazione delle informazioni e la perdita di clientela subita dall'associazione ricorrente. La Corte ha osservato, altresì, che i passaggi pertinenti della relazione si limitano ad offrire, in modo neutro, un'informazione puramente statistica e ha pertanto considerato legittimo e giustificato, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono le autorità in materia, l'avvertimento, rivolto al lettore, consistente nel prestare attenzione alle diverse offerte in materia di realizzazione personale. La stessa Corte, infine, ha escluso la violazione dell'art. 9 CEDU, in quanto le due relazioni oggetto di ricorso non contengono alcuna ulteriore valutazione sulla legittimità delle convinzioni dei seguaci della meditazione Heartfulness.

Nel caso *Pindo Mulla vs. Spagna* la Corte si è occupata della legittimità del rifiuto di un trattamento medico sotto forma di trasfusioni di sangue da parte di un paziente adulto nell'ambito del sistema sanitario pubblico di una parte contraente. La ricorrente, Testimone di Geova, lamentava il fatto che nel corso di un intervento chirurgico d'urgenza le fossero state somministrate trasfusioni, nonostante avesse precedentemente dichiarato, sulla base delle proprie convinzioni religiose, di rifiutare tale procedura. In esito ad un'indagine articolata, la *Grand Chambre* ha finito per ritenere esistente una violazione dell'art. 8 CEDU, in combinato disposto con l'art. 9 CEDU, in quanto il processo decisionale del giudice di turno, al quale i medici si erano rivolti per il rilascio dell'autorizzazione alle trasfusioni di sangue, non aveva garantito il rispetto sufficiente dell'autonomia della ricorrente. La Corte ha constatato una violazione essenzialmente procedurale, senza entrare nel merito del modo in cui la domanda di autorizzazione avrebbe dovuto essere decisa, pur avendo l'opportunità, non sfruttata, di affermare con chiarezza i principi di autodeterminazione e di autonomia personale. Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici di Strasburgo hanno riconosciuto la violazione dell'autonomia decisionale della ricorrente, pur ammettendo che le azioni intraprese dai medici fossero motivate dalla preoccupazione prevalente di garantire un trattamento efficace ad una paziente che si trovava sotto la loro cura, conformemente al precetto fondamentale della professione sanitaria, consistente nel salvare la vita e proteggere la salute. La Corte non ha riconosciuto, invece, alcun risarcimento in denaro di un eventuale danno morale della ricorrente.

Anche il caso *Lindboml vs. Danimarca* si riferisce alla legittimità della condotta tenuta dal personale sanitario in occasione di una trasfusione di sangue compiuta su un Testimone di Geova, che in precedenza aveva dichiarato di rifiutare, sulla base delle proprie convinzioni religiose, tale procedura. I giudici di Strasburgo hanno osservato che il principio di conferire un effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate rientra nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. In altri termini, gli Stati membri non sono obbligati, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Oviedo, a dare attuazione vincolante alle direttive anticipate. In Danimarca, in particolare, l'art. 24, comma 2, della legge sulla salute n. 546 del 24 giugno 2005, prevedendo che il rifiuto di un paziente di prodotti ematici sia vincolante solo se somministrato nel corso della malattia attuale del paziente e sulla base delle informazioni fornite dagli operatori sanitari sulle

conseguenze di tale rifiuto, mira a garantire che la decisione del paziente sia aggiornata e informata. A chi potrebbe voler vivere, non deve essere negato un trattamento salvavita. La Corte ritiene che tale requisito rientri nel margine di discrezionalità dello Stato e prevalga nel bilanciamento tra il dovere dello Stato di proteggere la vita e il diritto del paziente all'autonomia. Su queste premesse, la Corte EDU ha escluso che nel caso in esame vi sia stata violazione dell'art. 8 della Convenzione letto alla luce dell'art. 9 della stessa. È stata altresì esclusa la presunta violazione dell'art. 14 CEDU, in quanto, sebbene si sia posto in essere una politica generale che ha prodotto effetti pregiudizievoli su un determinato gruppo, non può essere considerata discriminatoria perché dotata di una giustificazione "oggettiva e ragionevole" (la tutela della salute) e di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Nella sent. n. 107 del 2024 ha ritenuto che l'art. 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) sia in contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 Cost. Esso, infatti, è manifestamente irragionevole, oltre che lesivo del diritto politico fondamentale a partecipare alla vita democratica, spettante a tutti i cittadini, nella parte in cui prevede che non possano far parte degli organi di governo dei Comuni e delle Province gli affini entro il terzo grado del Sindaco o del Presidente della Giunta provinciale, anche quando detta affinità derivi da un matrimonio di cui il giudice abbia già pronunciato in via definitiva lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili.

A norma dell'art. 78, comma 3, c.c., benché tanto la nullità quanto il divorzio e la cessazione degli effetti civili del matrimonio cd. concordatario si pongano in antitesi logico-giuridica rispetto al vincolo coniugale, l'affinità che da tale vincolo deriva viene meno solo per effetto della prima e non, invece, dei secondi. La ragione di tale anomalia si deve al fatto che la legge 1° dicembre 1970, n. 898, che come noto ha introdotto la possibilità di estinguere il vincolo matrimoniale nell'ordinamento italiano (art. 3), ha omesso di disciplinarne le ricadute a livello, per così dire, sistematico; ed altrettanto lacunosa si è rivelata, almeno *in parte qua*, la successiva Riforma del diritto di famiglia, di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151. A tali lacune dottrina e giurisprudenza tendono a rimediare in via analogica, assimilando, cioè, gli effetti del divorzio talora a quelli della morte di uno dei coniugi per quanto concerne la salvaguardia della realtà storica e giuridica del matrimonio, e a quelli della dichiarazione di nullità, con riferimento alla necessità di una pronuncia giudiziale.

Purtuttavia, è evidente che la disposizione indubbiata, non prevedendo né il divorzio né la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le cause di rimozione delle predette compressioni al diritto di elettorato passivo, sacrifica quest'ultimo in misura eccessiva, rispetto a quanto sarebbe sufficiente a preservare il contrapposto interesse all'imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.). Inoltre, essa dà luogo a discriminazioni tra l'aspirante Consigliere o Assessore che, per effetto dell'art. 3 legge n. 898/1970, sia divenuto "ex affine" del Sindaco o del Presidente della provincia, e chi, invece, ne sia "ex coniuge", posto che in capo a quest'ultimo, nel silenzio del legislatore, non sussiste alcuna incompatibilità.

Nella sent. n. 135 del 2024 la Corte costituzionale tiene fermo l'orientamento espresso nella sentenza 22 novembre 2019, n. 242, secondo cui l'art. 580 c.p. è illegittimo solo nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». In particolare, tale disposizione non è in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 Cost., né con gli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui mantiene punibile l'assistenza alla realizzazione di propositi suicidari di un paziente la cui patologia non abbia ancora raggiunto una tale gravità da richiedere i suddetti trattamenti, pur lasciandone prevederne la necessità in un momento futuro.

Com'è noto, il diritto alla vita si colloca nell'alveo dei «diritti inviolabili» garantiti dall'art. 2 Cost., oltre ad essere tutelato in modo espresso dagli artt. 2 CEDU, 6 PIDCP e 2 CDFUE, che assurgono a norme interposte rispetto all'art. 117, co. 1 Cost.; con l'aggiunta, per la sola Carta dei diritti UE, del particolare rilievo che deve riconoscersi ad essa quale parte dell'ordinamento europeo, *ex art.* 11 Cost.

Tale diritto si salda con quello, pur giuridicamente distinto (artt. 2, 13 e 32, co. 2 Cost.), a rifiutare qualunque trattamento sanitario, ivi compresi quelli salvavita o di mero sostegno vitale, nel quadro di una relazione col professionista ispirata ai principi di cura e fiducia (cd. «alleanza terapeutica»). Diversamente, il paziente che fosse obbligato al trattamento, in assenza di preminenti interessi riconosciuti con legge,

vedrebbe leso il diritto a non subire coazione sul proprio corpo (art. 32, comma 2, Cost.), nonché quelli all'integrità fisica della persona (artt. 3 CDFUE, 2 Cost.), e alla vita privata (art. 8 CEDU).

Invero, l'indisponibilità della vita umana, consacrata dal legislatore del 1930 nel testo dell'art. 580 c.p., si colloca in una prospettiva che privilegia l'interesse della collettività e che, in questo senso, è incompatibile con la Costituzione repubblicana, che invece guarda alla persona umana come a un valore in sé. Tuttavia, già con la sentenza n. 50/2022 la Consulta aveva ritenuto compatibile col nuovo Testo fondamentale il mantenimento, attorno agli individui, di una «cintura di protezione» contro scelte autodistruttive, specie ove queste ultime possano essere condizionate da situazioni di particolare vulnerabilità fisica ed emotiva, in ipotesi anche solo transeunti.

Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice *a quo*, la subordinazione della liceità della condotta di aiuto al suicidio alla dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale non crea un'irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi agevoli il suicidio di pazienti in condizioni di salute più gravi, tali da generare sofferenze percepite, anch'esse, come intollerabili. Infatti, i pazienti che non dipendono, o non dipendono ancora, da trattamenti di sostegno vitale, non hanno materialmente la possibilità di realizzare il proprio proposito suicidario attraverso il mero rifiuto delle cure, sicché in questi casi l'aiuto necessario a provocarne la morte, che il remittente vorrebbe scriminato, è contenutisticamente diverso, valendo a differenziare, appunto, le due fattispecie.

Né può il «diritto all'autodeterminazione terapeutica» ricostruirsi alla stregua di un generale diritto all'«autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo», posto che nell'ordinamento italiano esso si configura come mera libertà negativa, la cui *ratio* è la tutela dell'integrità fisica e non già la sua compromissione. Non possono, quindi, mutarsi le considerazioni fatte, a fronte dei rispettivi Testi fondamentali, dai Giudici costituzionali di alcuni Paesi stranieri (Austria, Germania, Colombia, Ecuador, Canada), dovendosi, piuttosto, convenire con il diverso orientamento espresso in casi analoghi dalla Corte EDU e dalla Corte suprema del Regno Unito.

D'altro canto, la Corte non può sostituirsi al Parlamento nell'individuare il punto di equilibrio ottimale tra il diritto all'autodeterminazione sulle questioni di fine vita e la tutela della vita umana, dovendosi essa limitare ad enunciare la soglia minima di garanzia, costituzionalmente necessaria. Le medesime considerazioni valgono per il «diritto alla dignità umana in senso soggettivo», ossia il diritto del paziente a terminare una condizione esistenziale che egli ritenga intollerabile, a prescindere da qualsivoglia circostanza esterna (es. fruizione, o meno, di supporto vitale), per il semplice fatto che, nel caso di specie, esso non si distingue dal diritto all'autodeterminazione, già poc'anzi esaminato.

Quanto, infine, al «diritto al rispetto della propria vita privata» ex art. 8 CEDU, va ricordato che la Corte di Strasburgo, se da una parte vi riconduce, pacificamente, le decisioni sul fine vita, dall'altra riconosce che la disciplina di queste ultime si connota per un «considerevole margine di apprezzamento» da parte dei singoli Stati, che dunque restano liberi di bilanciare tutti gli interessi in gioco, conformemente ai rispettivi ordinamenti.

In definitiva, tutte le indicazioni già adottate dalla giurisprudenza costituzionale in materia vanno ribadite, così come l'apprezzabilità della procedura cd. medicalizzata, dettata dall'art. 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento). Al riguardo si puntualizza, però, che ai fini dell'interpretazione delle disposizioni normative sul fine vita e dello stesso art. 580 c.p. la nozione di «trattamento di sostegno vitale», per come intesa dalla citata sentenza n. 242/2019, deve ritenersi comprensiva di tutte quelle operazioni concernenti l'espletamento di funzioni fisiologiche elementari (es. evacuazione manuale dell'intestino, l'inserimento di cateteri, l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali) che, spesso, in ambito domestico sono eseguite dai familiari del paziente o da altri soggetti parimenti privi di specifica formazione sanitaria (i cd. *caregivers*).

Sotto il profilo processuale, deve accordarsi un'eccezione al consolidato orientamento secondo cui possono intervenire nei giudizi di legittimità costituzionale proposti in via incidentale le sole parti

del giudizio principale, il Presidente del Consiglio dei ministri (o il Presidente della Giunta regionale) e, tutt'al più, i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto

sostanziale dedotto dinanzi al giudice remittente (artt. 2 e 3 n.i.). In particolare, nel caso di specie l'esigenza di assicurare effettività al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale induce ad ammettere l'intervento di terzi che non soddisfano alcuno dei predetti requisiti, ma le cui precarie condizioni di salute, suscettibili di rapido aggravamento, non consentirebbero loro, altrimenti, di tutelare le proprie ragioni (decisione anticipata, in via endoprocedimentale, con ordinanza del 19 giugno 2024).

Nella sent. n. 143 del 2024 il giudice delle leggi ha dichiarato l'inammissibilità della q.l.c. vertente sull'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), che secondo il giudice *a quo* sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost. e 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere anche un sesso non binario. Invero, la genuinità dell'auto-percezione non binaria da parte di alcuni individui è oramai dimostrata in ambito medico, così come il disagio che ne deriva sul piano psicologico e che induce dubbi sulla compatibilità della legislazione odierna col principio personalistico, col necessario rispetto della dignità sociale e col diritto alla salute (artt. 2, 3, 32 Cost.). In alcuni Paesi europei ciò ha creato l'occasione per interventi giurisprudenziali e legislativi che hanno innovato rispetto al passato, benché la Corte di Strasburgo abbia, finora, escluso la configurabilità di un'obbligazione positiva in tal senso, discendente dalla Convenzione.

Con riguardo all'Italia, tuttavia, resta il fatto che l'introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto assai ampio sull'ordinamento, investendo numerosissime discipline di settore ora basate sul binarismo, e pertanto non potrebbe che provenire dal legislatore, nel quadro di una riforma di sistema.

È, invece, suscettibile di valutazione nel merito, e va giudicato costituzionalmente illegittimo, l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui esso prescrive l'autorizzazione del giudice al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

La disposizione normativa indubbiata, pur esprimendo un approccio ancora paternalistico, non è manifestamente irragionevole e rientra, quindi, nella sfera della discrezionalità legislativa, per quanto concerne la necessità di un vaglio giudiziale della richiesta di rettificazione, considerata l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Essa entra in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost., tuttavia, laddove non tiene conto dell'evoluzione registrata dalla pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 20 luglio 2015, n. 15138) e della Corte costituzionale (sentenza 5 novembre 2015, n. 221), le quali convergono nel ritenere che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica non debbono includere necessariamente un trattamento chirurgico. Sempre la Corte costituzionale, inoltre, con la sentenza 13 luglio 2017, n. 180, ha chiarito che agli effetti della rettificazione il giudice ben può ritenere necessario e sufficiente un accertamento globale dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere», a prescindere dalla modifica, o meno, della morfologia degli organi sessuali (p. es. per effetto di trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale). Sicché, venuta meno, nel diritto vivente, la necessità dell'adeguamento chirurgico, non può ritenersi ragionevole la perdurante previsione dell'autorizzazione allo stesso quale requisito procedimentale; tanto è vero che, nella prassi, l'autorizzazione all'intervento chirurgico, seppur richiesta dal precedente, è concessa con la medesima pronuncia che già dispone la rettificazione.

Nella sent. n. 148 del 2024 la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 230-*bis* c.c., che disciplina i rapporti interni alle imprese in cui un familiare del titolare svolga un'attività lavorativa in modo continuativo («imprese familiari»), nella parte in cui, al comma 3, non prevede tra i «familiari» anche il «convivente di fatto».

La disposizione, introdotta dall'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151, ha superato la neutralità giuridica (assenza di obblighi in capo all'imprenditore beneficiario) della prestazione lavorativa erogata

dai familiari conviventi, che dottrina e giurisprudenza solevano presumere *affectionis vel benevolentiae causa*, con l'unica eccezione delle «comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura», previste dall'art. 2140 c.c. (ora abrogato).

La legge 20 maggio 2016, n. 76, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», all'art. 1, comma 36, stabilisce che per «conviventi di fatto» s'intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», le quali non siano vincolate «da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Con specifico riferimento all'impresa familiare, tale atto normativo ha differenziato lo *status* giuridico del convivente rispetto a quello dei familiari, in senso sfavorevole al primo. L'art. 230-*ter* c.c., infatti, prevede che il «convivente di fatto» che presti stabilmente la propria opera nell'impresa partecipa agli utili, ai beni eventualmente acquistati con essi ed agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, mentre l'art. 230-*bis* c.c. attribuisce al «familiare» anche il diritto al «mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia» e quello a concorrere, a maggioranza, alle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi medesimi, alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e all'eventuale cessazione dell'impresa.

La convivenza di fatto, rientrando tra le «formazioni sociali» di cui all'art. 2 Cost., è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, a mente delle sentenze della Corte costituzionale n. 269/2022, n. 170/2014 e n. 138/2010. D'altronde, già la sentenza n. 404/1988, con riferimento specifico al diritto all'abitazione, ebbe a dichiarare illegittima la disciplina allora vigente in materia di locazioni, laddove essa ometteva di estendere le medesime garanzie accordate al coniuge, ai parenti e agli affini conviventi, per l'appunto, anche al convivente *more uxorio*. Più in generale, la sentenza n. 8/1996 riconobbe che la «distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale [...] non esclude [...] la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3 della Costituzione»; orientamento poi ribadito dalla sentenza n. 140/2009. Tale assimilazione dello *status* giuridico del convivente a quello del coniuge, risponde ad una sensibilità oramai maggioritaria, sia nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (*ex multis*, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198; sentenza 18 dicembre 2023, n. 35385; sentenza 27 dicembre 2023, n. 35969), sia in quella della Corte di Strasburgo (Grande Camera, sentenza 7 novembre 2013, *Vallianatos*; Quarta Sez., sentenza 21 luglio 2015, *Oliari et al.*). Anche l'art. 9 CDFUE, significativamente, considera distintamente il «diritto di sposarsi» da quello «di fondare una famiglia», che dunque deve ritenersi più ampio del primo.

Con riferimento al caso di specie, deve riconoscersi che, essendo la relazione tra conviventi connotata dalla medesima *affectio maritalis* che si rinviene nei rapporti coniugali, anche il convivente che lavori stabilmente nell'impresa del *partner*, in mancanza di un'espressa disposizione normativa, rischia di veder qualificato il proprio lavoro come prestazione *benevolentiae causa*, priva di protezione sul piano giuridico. Per contro, in termini fattuali esso non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di *coniugio*, parentela o affinità. Si impone, dunque, un'equiparazione tra tutte le fattispecie in esame, che rimuova l'odierna situazione di svantaggio del convivente, in quanto incompatibile con gli artt. 4 e 35 Cost. (diritto fondamentale al lavoro), con l'art. 36, comma 1, Cost. (diritto alla giusta retribuzione) e con l'art. 3 Cost. (diritto a non subire disparità di trattamento normativo irragionevoli e, dunque, discriminatorie).

Dalla parziale incostituzionalità dell'art. 230-*bis* c.c. deriva, altresì, quella dell'intero art. 230-*ter* c.c., in quanto recante la disciplina autonoma, e deteriore, sulla condizione giuridica del convivente.

Nella sent. n. 182 del 2024, infine, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità (quantunque, astrattamente, meritevole di accoglimento) della q.l.c. avente ad oggetto l'art. 87, comma 4, lett. a), n. 2) della legge provinciale trentina 4 agosto 2015, n. 15, nella parte in cui esso, in combinato disposto col successivo art. 90, comma 1, lett. d), ha l'effetto di paralizzare l'esenzione dal contributo di costruzione per i nuovi immobili da adibire a «prima abitazione» solo qualora il richiedente il permesso di costruire e il suo coniuge non siano già «titolari o contitolari, eredi o legatari» di un diritto reale «su un altro alloggio

idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale», senza prevedere tali condizioni ostative anche al convivente *more uxorio* del richiedente.

In linea di principio, l'interesse individuale all'edificazione della propria prima abitazione è suscettibile di tutela da parte dell'ordinamento sulla base dell'art. 47 Cost., sull'«accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione». Esso, però, non può far ricadere integralmente sulla collettività, per effetto di norme fiscali di privilegio come quella in esame, i costi degli oneri di urbanizzazione; tanto più quando si tratti di un territorio, come quello della Provincia autonoma di Trento, cui già l'ordinamento richiede uno sforzo fiscale minimo, consentendogli di attingere per il resto da quote di prelievi erariali.

L'irragionevolezza della disposizione ed il contrasto della stessa col dovere costituzionale di solidarietà economica (art. 2 Cost.) si apprezzano anche per il fatto che la prima non tiene in alcun conto l'eventuale fragilità economica né dei soggetti gravati dalla fiscalità generale, su cui finisce per redistribuirsi il peso finanziario dell'esenzione, né degli stessi soggetti esenti, dal momento che questi beneficiano del regime di favore indipendentemente dall'ammontare del proprio patrimonio.

Si profila, poi, il contrasto con un'ulteriore disposizione costituzionale, l'art. 31 Cost. (non evocato dall'ordinanza di rimessione), poiché la norma in esame risulta discriminatoria e penalizzante nei confronti di coloro che scelgono di unirsi in matrimonio o unione civile, anziché di convivere, laddove tra queste forme di formalizzazione dei rapporti di coppia si presuppone un'equivalenza di fatto (concetto evidentemente presupposto, ma non espresso né approfondito dalla Corte).

Tanto considerato, la rimozione degli odierni motivi di incostituzionalità necessiterebbe, però, interventi legislativi di sistema, che esulano dal raggio d'intervento della Corte costituzionale, posto che l'ordinamento provinciale prevede identiche esenzioni con riferimento a numerose altre fattispecie, tra loro eterogenee (opere per l'acquacoltura, legnaie, tettoie, parcheggi, impianti tecnologici).

## Presentation

This section of “Constitution, EU and ECHR jurisprudence” includes five rulings of the ECHR and five judgments of the Constitutional Court.

In the case *Ukraine v. Russia*, the Grand Chamber of the Strasbourg Court ruled on human rights violations committed by the Russian Federation in the Crimean peninsula.

After the invasion of Crimea, the Government of Ukraine filed an interstate complaint under Article 33 of the ECHR, alleging that the Russian Federation had, since 27 February 2014, exercised effective control over the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, which are integral parts of Ukraine, by adopting an administrative practice in Crimea, which resulted in numerous violations of the ECHR between 27 February 2014 and 26 August 2015, in relation to the alleged integration of Crimea into the Russian Federation. In particular, Russia had launched a campaign of repression against non-Russians in Crimea, which included disappearances, unlawful detention, ill-treatment, the inability to renounce Russian citizenship, the suppression of Ukrainian media and the use of the Ukrainian language in schools, and the transfer of prisoners from Crimea to remote prisons in Russia. Although the Russian Federation had already denied all allegations of human rights violations in Crimea before 2022, when it ceased to participate in the proceedings of the European Court, the Court, in the judgment under examination, held that there was sufficient evidence to hold the Russian Federation guilty, “*beyond reasonable doubt*”, of committing systematic human rights violations in the territory of Crimea since 2014. In particular, the Court declared admissible, without prejudice to the merits, the complaints of the Ukrainian Government relating to the alleged existence of administrative practices in violation of Articles 2 (right to life), 3 (prohibition of torture), 5 (right to liberty and security), 6 (right to a fair trial), 8 (right to respect for private and family life), 9 (freedom of thought, conscience and religion), 10 (freedom of expression), 11 (freedom of citizenship), 12 (right to freedom of expression), 13 (right to freedom of expression), 14 (right to freedom of speech), 15 (right to freedom of expression), 16 (right to freedom of expression), 17 (right to freedom of expression), 18 (right to freedom of speech), 19 (right to freedom of expression), 20 (right to freedom of expression), 21 (right to freedom of expression), 22 (right to freedom of expression), 23 (right to freedom of speech), 24 (right to freedom of expression), 25 (right to freedom of expression), 26 (right to freedom of expression), 27 (right to freedom of expression), 28 (right to freedom of expression), 29 (right to freedom of speech), 30 (right to freedom of expression), 31 (right to freedom of expression), 32 (right to freedom of expression), 33 (right to freedom of expression), 34 (right to freedom of expression), 35 (right to freedom of expression), 36 (right to freedom of expression), 37 (right to freedom of expression), 38 (right to freedom of expression), 39 (right to freedom of expression), 40 (right to freedom of expression), 41 (right to

freedom of expression), 42 (right to freedom of expression), (of assembly and association) of the Convention, Articles 1 (protection of property ) and 2 (right to education ) of Protocol No. 1 to the Convention, Article 2 of Protocol No. 4 to the Convention, as well as Article 14 (prohibition of discrimination) of the Convention, read in conjunction with Articles 8, 9, 10 and 11 of the Convention and Article 2 (freedom of movement) of Protocol No. 4 to the Convention. On this basis, the Court held that there was a “*system of violations*”, ordering Russia to take measures as soon as possible to ensure the safe return of prisoners transferred from Crimea to Russian prisons. Although the impact of this ruling will probably be limited by the failure of the Russian Federation to recognise its validity , it nevertheless retains significant relevance, being the first decision in which an international tribunal has found Russia responsible for “a policy of large-scale and systematic violations of various human rights and freedoms” in Crimea.

In the case of *Loïc Le Dall v. France*, the subject of the proceedings was the conformity with the ECHR of the applicant's criminal conviction for having helped an illegal alien to enter French territory legally. Having gone to Italy to mark clothes for the humanitarian association Caritas, the applicant had been informed of the members of that association and of the vulnerable situation of an Ethiopian citizen in administrative situations to be regularized, in psychological distress, with suicidal tendencies, who was trying to join his family in France. Having learned this information, the applicant himself agreed to take charge of the Ethiopian citizen without compensation, to have her cross the Italian-French border in his vehicle, and then to have her arrive in Nice. During the journey, the applicant was arrested by the French border police and prosecuted for having facilitated the entry into French territory of an illegal alien. Placed under judicial control, the applicant was subsequently acquitted by the criminal court of Nice, but the Court of Appeal of Aix-en-Provence, on appeal by the public prosecutor, quashed the acquittal and found him guilty of the crime of aiding and abetting the entry into French territory of a foreign citizen in an irregular situation, sentencing him to a suspended fine of 3,000 euros. This ruling was overturned by the Court of Cassation, which in turn annulled the judgment of the Court of Appeal for having erroneously rejected the exceptions of nullity regularly presented by the appellant. Ruling on referral of the On the Court of Cassation, the Court of Appeal of Aix-en-Provence found the appellant guilty of the acts in question and sentenced him to a suspended fine of 3,000 euros; the Court of Cassation subsequently dismissed the appeal lodged by the appellant against this latter judgment.

With regard to the violation of Articles 2 and 3 of the Convention, the ECHR rejected the applicant's objections, aimed at highlighting how the French authorities failed to fulfil their positive obligation to adopt adequate measures to protect the right to life and dignity of vulnerable persons in border areas, even if they are in an irregular situation. The Strasbourg judges recall, in fact, that in order to lodge an application on the basis of Article 34 of the Convention, it is necessary to be able to claim to be a "victim " of a violation of the rights recognised by the Convention itself. To this end, the applicant must produce reasonable and convincing evidence of the probability that a violation will occur in his *or* her case. The Convention does not recognise the *actio popularis*, which means that an applicant cannot complain about a provision of domestic law, a national practice or an official act simply because it seems to him or her to be contrary to the Convention. In particular, no evidence is provided of a violation of the right to life or of inhuman and degrading treatment, because of the applicant's criminal conviction for facilitating the entry into France of illegal aliens. It follows that the applicant's complaints are incompatible *ratione personae* with the provisions of the Convention under Article 35 § 3 (a) and must be rejected under Article 35 § 4.

With reference to the violation of Articles 8 and 9 of the ECHR, the applicant complained that the payment of a fine , with a suspended sentence, constituted an unjustified and disproportionate interference, on the one hand, with his right to provide assistance, voluntarily and as a matter of conscience, to vulnerable persons exposed to risks to their life or physical integrity , and, on the other , with his right to respect for his private life, taking into account the consequences of the conviction on his reputation, his peace of mind and his financial resources . In contrast to this reconstruction, the ECHR argues with its own case law, according to which interference with the

exercise of the rights guaranteed by Articles 8 and 9 of the Convention may be justified, pursuant to paragraph 2 of those provisions, only if it is provided for by law, pursues one of the legitimate aims listed in those paragraphs and is necessary for a democratic society (*Aygin v. Belgium*, no. 28336/12, § 61, 8 November 2022). It also recalls that, although freedom of belief is absolute and protected by the Convention, Article 9 of the ECHR does not protect any act motivated or inspired by a religion or belief; at the same time, that provision does not provide the basis for evading, under the pretext of religious beliefs, the application of a neutral and general law which is itself in conformity with the Convention. In addition, the Strasbourg judges recall that it is up to the Contracting States to ensure public order, in particular in the exercise of their right of control, by virtue of a consolidated principle of international law, while safeguarding the commitments arising from the treaties on the entry and residence of aliens. Furthermore, the national authorities enjoy a certain margin of appreciation in deciding on the necessity, in a democratic society, of an interference in the exercise of a right protected by Article 8 ECHR and on the proportionality of the measure in question in relation to the legitimate aim pursued. In the present case, assuming that Articles 8 and 9 apply to the case at hand, the penalty would be provided for by Article L. 622-1 of the CESEDA and would pursue several legitimate aims, namely public safety and the protection of order. It is true that Article 622-4 of the CESEDA provides for the non-punishability of « Any natural or legal person, when the act complained of has not given rise to any direct or indirect compensation and consists in providing legal, linguistic or social advice or support, or any other assistance provided for an exclusively humanitarian purpose ». In the present case, however, the Court notes that the criminal exemption does not concern assistance with entry since, unlike assistance with residence and movement, it is capable of giving rise to an illegal situation. It is therefore observed that the applicant could not benefit from the immunity from prosecution provided for by Article L. 622-4 of the CESEDA and that, since the offence was provided for by a law, which was moreover sufficiently clear and foreseeable, the national courts could only rule in favour of the applicant's criminal liability. On the basis of these arguments, the Court considered that the authorities had struck a fair balance between the various interests at stake, namely the need to preserve public safety and order, on the one hand, and to protect the applicant's right to respect for his private life and his freedom of thought, on the other. This precluded the possibility that the measure adopted against the applicant caused a disproportionate or unjustified interference with his right to respect for his family life and his freedom of thought; the applicant's conviction and sentence to a suspended fine, moreover, had only limited consequences for his reputation, his peace of mind and his financial resources. It follows that the complaints are manifestly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention and must be rejected pursuant to Article 35 § 4 of the Convention.

In the case of *Shri Ram Chandra Mission vs. France*, the applicant association challenged, by appealing to Articles 8, 9 and 10 of the ECHR, the rejection of the request for annulment of three reports of the Inter-ministerial Mission for the supervision and control of sectarian excesses (the "Inter-ministerial Mission" or "Mivilude"). The latter, included in the Inter-ministerial Committee for the prevention of crime and radicalisation, periodically reports to the Minister of the Interior on the risks and dangers of sectarian abuses, facilitating, also, the implementation of measures aimed at helping the victims of such abuses. The applicant association supports the teaching of yoga and meditation using the Heartfulness method. On this basis, the Court has carried out a careful analysis regarding the proportionality of the comparisons between the interests of the applicant association in teaching and in the exercise of its activities, on the one hand, and those of the State in the dissemination of information to the public on issues of general interest, in a context of proliferation of new spiritual movements. In this sense, it has noted that, although public, the Mivilude reports, not producing immediate legal effects, cannot serve as a basis for legal proceedings. At the same time, however, the Strasbourg judges have not identified any causal link between the publication of the information and the loss of clientele suffered by the applicant association. The Core also observed that the relevant passages of the report merely provide, in a neutral manner, purely statistical information and therefore considered the warning

addressed to the reader to be legitimate and justified, taking into account the margin of discretion enjoyed by the authorities in this field, consisting of paying attention to the various offers in the field of personal development. The Court itself, finally, excluded the violation of art. 9 ECHR, since the two reports under appeal do not contain any further assessment of the legitimacy of the beliefs of the followers of Heartfulness meditation.

In the case of *Pindo Mulla v. Spain* the Court dealt with the lawfulness of the refusal of medical treatment in the form of blood transfusions by an adult patient within the public health system of a Contracting Party. The applicant, a Jehovah's Witness, complained that in the course of an emergency surgical operation she had been given blood transfusions, despite having previously declared, on the basis of her religious beliefs, to refuse this procedure. Following a detailed investigation, the *Grand Chamber* ended up finding that there had been a violation of Article 8 of the ECHR, in conjunction with Article 9 of the ECHR, since the decision-making process of the judge on duty, to whom the doctors had turned for the issue of the authorisation for blood transfusions, had not ensured sufficient respect for the applicant's autonomy. The Court found an essentially procedural violation, without going into the merits of the way in which the application for authorisation should have been decided, despite having had the opportunity, which was not used, to clearly affirm the principles of self-determination and personal autonomy. On the basis of these considerations, the Strasbourg judges recognised the violation of the applicant's decision-making autonomy, whilst admitting that the actions undertaken by the doctors were motivated by the overriding concern of ensuring effective treatment for a patient who was under their care, in accordance with the fundamental precept of the healthcare profession, consisting in saving life and protecting health. The Court did not, however, award any monetary compensation for any moral damage to the applicant.

The case *Lindbom v. Denmark* also concerns the legitimacy of the conduct of health personnel during a blood transfusion performed on a Jehovah's Witness, who had previously stated that he refused, on the basis of his religious beliefs, such a procedure. The Strasbourg judges observed that the principle of conferring binding legal effect on advance directives falls within the margin of discretion of the Contracting States. In other words, Member States are not obliged, pursuant to Article 8 of the Oviedo Convention, to give binding implementation to advance directives. In Denmark, in particular, Article 24 (2) of Health Act No. 546 of 24 June 2005, by providing that a patient's refusal of blood products is binding only if administered during the patient's current illness and on the basis of information provided by health professionals on the consequences of such refusal, aims to ensure that the patient's decision is up-to-date and informed. Those who might want to live should not be denied life-saving treatment. The Court considers that this requirement falls within the State's margin of discretion and prevails in the balance between the State's duty to protect life and the patient's right to autonomy. On this basis, the ECHR ruled out that in the present case there had been a violation of Article 8 of the Convention read in the light of Article 9 thereof. It also ruled out an alleged violation of Article 10 of the Convention. 14 ECHR, since, although a general policy has been implemented which has produced prejudicial effects on a specific group, it cannot be considered discriminatory because it has an "objective and reasonable" justification (the protection of health) and a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim pursued.

In sentence no. 107 of 2024, it held that art. 64, paragraph 4, of the Consolidated Law on the Organization of Local Authorities (Legislative Decree no. 267 of 18 August 2000) is in conflict with arts. 2, 3 and 51 of the Constitution. In fact, it is manifestly unreasonable, as well as damaging to the fundamental political right to participate in democratic life, which belongs to all citizens, in the part in which it provides that relatives within the third degree of the Mayor or the President of the Provincial Council cannot be part of the governing bodies of the Municipalities and Provinces, even when said affinity derives from a marriage for which the judge has already definitively pronounced the dissolution or cessation of civil effects.

According to art. 78, paragraph 3, of the Civil Code, although both nullity and divorce and the cessation of the civil effects of the so-called concordatory marriage are in logical-juridical antithesis with respect to the conjugal bond, the affinity that derives from this bond ceases only

as a result of the former and not, instead, of the latter. The reason for this anomaly is due to the fact that law no. 898 of 1 December 1970, which as is known introduced the possibility of extinguishing the marital bond in the Italian legal system (art. 3), failed to regulate its consequences at a systematic level, so to speak ; and the subsequent reform of family law, pursuant to law no. 19 May 1975, has proved equally deficient , at least *in part here* . 151. Doctrine and jurisprudence tend to remedy these gaps by analogy, that is , by assimilating the effects of divorce sometimes to those of the death of one of the spouses with regard to the safeguarding of the historical and juridical reality of the marriage, and to those of the declaration of nullity , with reference to the need for a judicial pronouncement.

However, it is evident that the undoubted provision, not providing for divorce or the cessation of the civil effects of concordat marriage among the causes for the removal of the aforementioned restrictions on the right to be a passive electorate, sacrifices the latter to an excessive extent, compared to what would be sufficient to preserve the opposing interest in the impartiality of the PA (art. 97 of the Constitution). Furthermore, it gives rise to discrimination between the aspiring Councilor or Assessor who, by effect of art . 3 of law no. 898/1970, has become an "ex affine " of the Mayor or President of the province, and those who, instead, are "ex spouse " , given that on the part of the latter , in the silence of the legislator, no incompatibility exists .

In sentence no. 135 of 2024, the Constitutional Court upholds the orientation expressed in sentence no. 242 of 22 November 2019, according to which art . 580 of the Criminal Code is illegitimate only in the part in which it subordinates the non-punishability of those who facilitate the suicide of others to the condition that the assistance is provided to a person " kept alive by life-sustaining treatments " . In particular, this provision does not conflict with arts. 2, 3, 13, 32 of the Constitution, nor with arts. 8 and 14 of the ECHR, in the part in which it maintains the punishability of assisting in the realization of suicidal intentions of a patient whose pathology has not yet reached such a seriousness as to require the aforementioned treatments, even if it leaves the need for them to be foreseen at a future time.

As is known, the right to life falls within the scope of the " inviolable rights " guaranteed by art . 2 of the Constitution, in addition to being expressly protected by art. 2 ECHR, 6 PIDCP and 2 CDFUE, which are considered to be interposed rules with respect to art . 117, co. 1 of the Constitution; with the addition , for the EU Charter of Fundamental Rights alone, of the particular importance that must be recognized to it as part of the European legal system, *pursuant to* art. 11 of the Constitution.

This right is combined with the right, albeit legally distinct (articles 2, 13 and 32, paragraph 2 of the Constitution), to refuse any health treatment, including life-saving or merely life-sustaining treatments, within the framework of a relationship with the professional inspired by the principles of care and trust (so-called " therapeutic alliance " ). Otherwise, the patient who were forced to undergo treatment, in the absence of overriding interests recognized by law, would see his right not to be subjected to coercion on his own body (article 32, paragraph 2 , of the Constitution) violated, as well as those to the physical integrity of the person (articles 3 CDFUE, 2 of the Constitution), and to private life (article 8 ECHR).

Indeed, the unavailability of human life, enshrined by the legislator in 1930 in the text of art . 580 of the Criminal Code, is placed in a perspective that privileges the interest of the community and which, in this sense, is incompatible with the Republican Constitution, which instead looks at the human person as a value in itself . However, already with sentence no. 50/2022 the Constitutional Court had deemed compatible with the new Fundamental Text the maintenance, around individuals, of a " protective belt " against self-destructive choices, especially where the latter may be conditioned by situations of particular physical and emotional vulnerability , hypothetically even if only transient.

Contrary to what the judge *a quo maintained* , the subordination of the lawfulness of the conduct of assisted suicide to the patient's dependence on life-sustaining treatments does not create an unreasonable disparity of treatment with respect to those who facilitate the suicide of patients in more serious health conditions , such as to generate suffering perceived, also ,as intolerable. In fact, patients who do not depend, or do not yet depend, on life-sustaining treatments, do not

have the material possibility of realizing their suicidal intention through the mere refusal of treatment, so that in these cases the assistance necessary to cause the death, which the sender would like to be exonerated, is different in content, serving to differentiate, in fact, the two cases. Nor can the "right to therapeutic self-determination" be reconstructed as a general right to "autonomy in decisions involving one's own body", given that in the Italian legal system it is configured as a mere negative freedom, the *rationale of which* is the protection of physical integrity and not its compromise. Therefore, the considerations made, in relation to the respective fundamental texts, by the constitutional judges of some foreign countries (Austria, Germany, Colombia, Ecuador, Canada) cannot be exchanged, instead, it is necessary to agree with the different orientation expressed in analogous cases by the ECHR and the Supreme Court of the United Kingdom.

On the other hand, the Court cannot replace Parliament in identifying the optimal balance point between the right to self-determination on end-of-life issues and the protection of human life, having to limit itself to enunciating the minimum threshold of guarantee, constitutionally necessary. The same considerations apply to the "right to human dignity in a subjective sense", that is, the patient's right to end an existential condition that he deems intolerable, regardless of any external circumstance (e.g. use, or not, of life support), for the simple fact that, in the case in question, it is not distinguishable from the right to self-determination, already examined above. Finally, as regards the "right to respect for one's private life" pursuant to art. 8 ECHR, it should be remembered that the Strasbourg Court, while on the one hand peacefully links decisions on the end of life to it, on the other hand recognises that the regulation of the latter is characterised by a "considerable margin of appreciation" on the part of individual States, which therefore remain free to balance all the interests at stake, in accordance with their respective legal systems. Ultimately, all the indications already provided by constitutional jurisprudence on the matter must be reiterated, as well as the appreciability of the so-called medicalized procedure, dictated by art. 1 of law 22 December 2017, n. 219 (Rules on informed consent and advance treatment directives). In this regard, however, it is pointed out that for the purposes of interpreting the regulatory provisions on the end of life and of art. 580 of the criminal code, the notion of "life-sustaining treatment", as understood by the aforementioned ruling n. 242/2019, must be considered to include all those operations concerning the performance of elementary physiological functions (e.g. manual evacuation of the intestine, insertion of catheters, aspiration of mucus from the bronchial passages) which, often, in the domestic setting are performed by the patient's family members or by other individuals equally lacking specific healthcare training (the so-called *caregivers*).

From a procedural perspective, an exception must be made to the consolidated orientation according to which only the parties can intervene in constitutional legitimacy proceedings proposed as an incidental matter.

of the main proceedings, the President of the Council of Ministers (or the President of the Regional Council) and, at most, third parties holding a qualified interest, directly and immediately inherent to the substantial relationship brought before the referring judge (articles 2 and 3 of the Italian Civil Code). In particular, in the case in question, the need to ensure the effectiveness of the fundamental right to judicial protection leads to admitting the intervention of third parties who do not satisfy any of the aforementioned requirements, but whose precarious health conditions, susceptible to rapid worsening, would not otherwise allow them to protect their rights (advance decision, by way of an intra-procedural measure, with an order dated 19 June 2024).

In sentence no. 143 of 2024, the Supreme Court declared the inadmissibility of the question concerning art. 1 of law no. 164 of 14 April 1982 (Rules on the rectification of sex attribution), which according to the judge *a quo* would be in conflict with arts. 2, 3, 32 of the Constitution and 8 of the ECHR, in the part in which it does not provide that the sex assigned with the sentence of rectification of sex attribution can also be a non-binary sex. Indeed, the genuineness of the non-binary self-perception by some individuals is now demonstrated in the medical field, as is the resulting psychological discomfort and which leads to doubts on the compatibility of current legislation with the personalist principle, with the necessary respect for social dignity and with the

right to health (arts. 2, 3, 32 of the Constitution). In some European countries this has created the opportunity for jurisprudential and legislative interventions that have innovated with respect to the past, although the Strasbourg Court has, up to now, excluded the possibility of configuring a positive obligation in this sense, deriving from the Convention.

With regard to Italy, however, the fact remains that the introduction of a third type of civil status would have a very broad impact on the legal system, affecting numerous sectoral disciplines currently based on binarism, and therefore could only come from the legislator, within the framework of a system reform.

However, article 31, paragraph 4, of Legislative Decree no. 150 of 1 September 2011 (Supplementary provisions to the Code of Civil Procedure regarding the reduction and simplification of civil proceedings for cognition, pursuant to article 54 of Law no. 69 of 18 June 2009) is susceptible to evaluation on the merits and must be deemed constitutionally illegitimate, insofar as it prescribes the judge's authorization for medical-surgical treatment even when the modifications of sexual characteristics that have already occurred are considered by the same court to be sufficient to accept the application for rectification of sex attribution.

The undoubted regulatory provision, although still expressing a paternalistic approach, is not manifestly unreasonable and therefore falls within the sphere of legislative discretion, as regards the need for a judicial examination of the request for rectification, considering the entity and irreversibility of the consequences produced on the patient's body by similar surgical interventions. It conflicts with Articles 2, 3 and 32 of the Constitution, however, where it does not take into account the evolution recorded by the relevant jurisprudence of the Court of Cassation (judgment of 20 July 2015, no. 15138) and of the Constitutional Court (judgment of 5 November 2015, no. 221), which converge in considering that the modifications of sexual characteristics requested for the purposes of anagraphic rectification do not necessarily have to include surgical treatment. Furthermore, the Constitutional Court, with its ruling of 13 July 2017, no. 180, clarified that for the purposes of rectification, the judge may well consider it necessary and sufficient to have a global assessment of the " objective transition of gender identity ", regardless of whether or not the morphology of the sexual organs has changed (e.g. due to hormonal treatments and psychological-behavioral support). Therefore, since the need for surgical adjustment has ceased to exist in current law, the continued provision for authorization for the same as a procedural requirement cannot be considered reasonable; so much so that, in practice, authorization for the surgical operation, even if requested by the proceeding party, is granted with the same ruling that already provides for the rectification.

In sentence no. 148 of 2024, the Constitutional Court declared the unconstitutionality of art. 230-*bis* of the Civil Code, which regulates internal relationships within companies in which a family member of the owner carries out a work activity on a continuous basis (« family businesses »), in the part in which, in paragraph 3, it does not include among the »family members« also the « de facto cohabitant ».

The provision, introduced by art. 89 of law no. 151 of 19 May 1975, has overcome the legal neutrality (absence of obligations on the part of the beneficiary entrepreneur) of the work performance provided by cohabiting family members, which doctrine and jurisprudence used to presume *affectionis vel benevolentiae causa*, with the sole exception of the " tacit family communion in the exercise of agriculture ", provided for by art. 2140 of the civil code (now repealed).

Law no. 76 of 20 May 2016, entitled " Regulation of civil unions between persons of the same sex and discipline of cohabitation ", in art. 1, paragraph 36, establishes that " de facto cohabitants " means " two adults united in a stable relationship by emotional bonds of a couple and mutual moral and material assistance ", who are not bound " by relationships of kinship, affinity or adoption, by marriage or by a civil union ". With specific reference to the family business, this legislative act has differentiated the legal *status* of the cohabitant with respect to that of family members, in a sense unfavorable to the former. Art. 230-*ter* cc, in fact, provides that the " de facto partner " who permanently works in the company participates in the profits, in the goods eventually purchased with them and in the increases of the company, in proportion to the quantity and quality of the work performed, while art. 230-*bis* cc also attributes to the " family

member " the right to " maintenance according to the patrimonial condition of the family " and the right to participate, by majority vote, in decisions concerning the use of the profits and the increases themselves, in extraordinary management, in production guidelines and in the possible cessation of the company .

Cohabitation in fact, being one of the " social formations " referred to in art. 2 of the Constitution, is worthy of protection by the legal system, in accordance with the Constitutional Court rulings no. 269/2022, no. 170/2014 and no. 138/2010. Moreover ,ruling no . 404/1988, with specific reference to the right to housing , had already declared the legislation in force at the time regarding rentals to be illegitimate, where it failed to extend the same guarantees granted to the spouse, relatives and in-laws living together, precisely ,also to the *common-law partner* . More generally , ruling no. 8/1996 recognized that the « distinct constitutional consideration of cohabitation and marital relationship [...] does not exclude [...] the comparability of the disciplines concerning particular aspects of the one and the other that may present analogies, for the purposes of the reasonableness control pursuant to the invoked art. 3 of the Constitution » ; an orientation later reaffirmed by sentence no. 140/2009. This assimilation of the legal *status* of the cohabitant to that of the spouse responds to a sensitivity that is now prevalent, both in the jurisprudence of the United Sections ( *ex multis* , judgment of 5 November 2021, no. 32198; judgment of 18 December 2023, no. 35385; judgment of 27 December 2023, no. 35969), and in that of the Strasbourg Court (Grand Chamber, judgment of 7 November 2013, *Vallianatos* ; Fourth Section, judgment of 21 July 2015, *Oliari et al.* ). Significantly, art. 9 CDFUE also considers the " right to marry " separately from the " right to found a family " , which must therefore be considered broader than the former.

With reference to the case in question, it must be recognized that, since the relationship between cohabitants is characterized by the same *affectio maritalis* that is found in marital relationships, even the cohabitant who works permanently in the partner 's business , in the absence of an express legal provision, risks seeing his or her work classified as *benevolentiae causa performance* , without legal protection. On the other hand, in factual terms it does not differ from that of family work performed by someone who is linked to the entrepreneur by a relationship of *marriage* , kinship or affinity . Therefore, an equivalence between all the cases under examination is required , which removes the current disadvantageous situation of the cohabitant, as it is incompatible with articles 4 and 35 of the Constitution (fundamental right to work), with art . 36, paragraph 1 , of the Constitution (right to fair remuneration) and with art . 3 Cost. (right not to be subjected to unreasonable and, therefore, discriminatory regulatory disparities) .

From the partial unconstitutionality of art . 230- *bis* of the Civil Code ,also derives the unconstitutionality of the entire art. 230- *ter* of the Civil Code, in that it contains autonomous and detrimental provisions on the legal status of cohabitants.

Finally, in sentence no. 182 of 2024, the Constitutional Court declared the inadmissibility ( although, abstractly , worthy of acceptance) of the question concerning art . 87, paragraph 4, letter a), no. 2) of the provincial law of Trentino of 4 August 2015, no. 15, insofar as it, in conjunction with the subsequent art. 90, paragraph 1, letter d), has the effect of paralyzing the exemption from the construction fee for new properties to be used as a " first home " only if the applicant for the building permit and his spouse are not already " owners or co-owners, heirs or legatees " of a real right " on another dwelling suitable for family needs, in the provincial territory " , without providing for such conditions that would also prevent the applicant's *common-law partner* .

In principle, the individual interest in building one's first home is susceptible to protection by the legal system on the basis of art. 47 of the Constitution, on "access of popular savings to home ownership " .However ,this cannot make the costs of urbanization charges fall entirely on the community , as a result of privileged tax rules such as the one under examination; even more so when it concerns a territory, such as that of the autonomous Province of Trento, from which the legal system already requires a minimal fiscal effort, allowing it to draw the rest from portions of tax levies.

The unreasonableness of the provision and its conflict with the constitutional duty of economic solidarity ( art. 2 of the Constitution) are also appreciated by the fact that the former does not

take into account the possible economic fragility of the subjects burdened by general taxation , on whom the financial burden of the exemption ends up being redistributed ,nor of the exempt subjects themselves, since these benefit from the preferential regime regardless of the amount of their assets.

Then, there is the conflict with a further constitutional provision, art. 31 of the Constitution (not mentioned in the referral order), since the rule in question appears discriminatory and penalizing towards those who choose to join in marriage or civil union, rather than to live together, where between these forms of formalization of the couple's relationship a de facto equivalence is presupposed )a concept evidently presupposed, but not expressed nor explored in depth by the Court).

Having considered the above, the removal of the current reasons for unconstitutionality would , however , require systemic legislative interventions, which are outside the scope of intervention of the Constitutional Court, given that the provincial system provides for identical exemptions with reference to numerous other heterogeneous cases (works for aquaculture , woodsheds, sheds, car parks, technological systems).

## **CORTE EDU**

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, Caso *Ucraina v. Russia (RE Crimea)*, 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18)**

### *Abstract*

La sentenza che interviene nel caso Ucraina v. Russia costituisce un precedente rilevante nella valutazione dell'incidenza della CEDU in tempo di guerra. Sotto il profilo dell'art. 9 della Convenzione, è opportuno segnalare come la Corte di Strasburgo abbia inteso individuare il parametro di legalità delle misure restrittive adottate dalla Federazione Russa ai danni dell'Ucraina, dei suoi cittadini e delle istituzioni confessionali nel periodo successivo all'annessione della penisola crimeana, disattendendo così la difesa del governo moscovita, che eccepiva come la prassi amministrativa fosse conforme alla legislazione antiterroristica russa.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso *Loic Le Dall c. Francia*, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23**

### *Abstract*

Con la sentenza citata la Corte ricorda che, sebbene la libertà di credere sia assoluta e tutelata dalla Convenzione, l'articolo 9 non tutela qualsiasi atto motivato o ispirato da una religione o da un credo. Nel caso di specie il ricorrente, aiutando un cittadino etiope in situazione amministrativa irregolare ad entrare in territorio francese, compie un atto penalmente rilevante che non può trovare scusanti nell'eccepire la violazione della propria libertà religiosa per sottrarsi all'applicazione di una norma di portata generale, che ha come ratio la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione clandestina e le reti organizzate, come i trafficanti, che aiutano gli stranieri a entrare o a soggiornare illegalmente nel territorio in cambio di ingenti somme di denaro.

Di conseguenza la Corte ritiene che, anche supponendo che gli articoli 8 e 9 siano applicabili al caso di specie, l'ingerenza era prevista dall'articolo L. 622-1 del CESEDA e che essa perseguiva diverse finalità legittime, vale a dire la sicurezza pubblica e la tutela dell'ordine pubblico. La Corte, inoltre, esclude che il ricorrente possa ricorrere al meccanismo di impunità previsto dall'art. L. 622-4 del CESEDA che esclude dalla punibilità quelle azioni volte a fornire consulenza o sostegno legale, o qualsiasi altro aiuto fornito a scopo esclusivamente umanitario che non abbia dato luogo ad alcun corrispettivo diretto o indiretto.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, Caso *Shri Ram Chandra Mission vs. France*, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23**

### *Abstract*

Chiamata a decidere sulla presunta violazione degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione, la Corte esamina l'influenza delle relazioni dalla commissione interministeriale sull'attività della ricorrente l'associazione Shri Ram Chandra che divulga convinzioni spirituali sulla pratica Heartfulness, il cui nome

viene espressamente riportato nelle contestate relazioni della società Miviludes, che opera per conto del Ministero. Nulla opponendosi alla legittimità dello scopo perseguito nella redazione del report, ossia la sicurezza pubblica e i diritti altrui, la Corte valuta la proporzionalità delle comparazioni tra gli interessi dell'associazione ricorrente nell'insegnamento e nell'esercizio delle sue attività, da un lato, con quelli dello Stato nella diffusione di informazioni al pubblico su questioni di interesse generale, in un contesto di proliferazione dei nuovi movimenti spirituali. Viene evidenziato che, sebbene pubbliche, le relazioni della Miviludes non avendo effetto giuridico non possono fungere da base per un procedimento giudiziario, e che la Corte non ravvisa alcun nesso di causalità tra la pubblicazione delle informazioni e la perdita di clientela. Si deve altresì rilevare che i passaggi pertinenti della relazione individuano, in modo neutro, un'informazione puramente statistica pur ritenendo legittimo e giustificato l'avvertimento del lettore circa le diverse offerte in materia di realizzazione personale, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui godono le autorità in materia. Infine la Corte conclude per non rilevare alcuna violazione dell'art. 9 in quanto le due relazioni oggetto di ricorso non contengono alcuna ulteriore valutazione della legittimità delle convinzioni dei seguaci della meditazione Heartfulness.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, Caso *Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20**

*Abstract*

Il caso riguarda la risposta delle autorità al rifiuto di un trattamento medico sotto forma di trasfusioni di sangue da parte di un paziente adulto nell'ambito del sistema sanitario pubblico di una parte contraente. La ricorrente è una Testimone di Geova che si è lamentata del fatto che nel corso di un intervento chirurgico d'urgenza le sono state somministrate trasfusioni nonostante avesse precedentemente dichiarato il suo rifiuto di questa procedura, una posizione ispirata dalle sue convinzioni religiose. A seguito di un iter articolato che ha costretto i giudici ad esaminare una situazione complessa a confronto con altre simili decise in precedenza, la Grand Chambre finisce per ritenere esistente una violazione dell'art. 8 in combinato disposto con l'art. 9 in quanto il processo decisionale del giudice di turno al quale i medici si sono rivolti per farsi autorizzare - processo decisionale che ha portato all'autorizzazione di tali trasfusioni di sangue - non ha garantito un rispetto sufficiente dell'autonomia della ricorrente. La Corte ha constatato una violazione essenzialmente procedurale, senza entrare nel merito del modo in cui la domanda di autorizzazione avrebbe dovuto essere decisa, e avendo l'opportunità di affermare con chiarezza i principi di autodeterminazione e di autonomia personale, ha scelto di non farlo. I giudici concludono riconoscendo la violazione dell'autonomia decisionale della ricorrente, anche se le azioni intraprese dai medici erano motivate dalla preoccupazione prevalente di garantire un trattamento efficace di una paziente che si trovava sotto la loro cura, in conformità con la norma più fondamentale della professione vale a dire salvare la vita e proteggere la salute. Non è stato, invece ritenuto accettabile concedere alcun risarcimento in denaro a titolo di danno morale.

**Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, Caso *Lindhöml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22**

*Abstract*

La Corte affronta il delicato caso di un membro della Comunità dei Testimoni di Geova che, ricoverato in Ospedale pubblico, a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute viene sottoposto ad una trasfusione di sangue, nonostante in precedenza avesse firmato il mandato precauzionale di medicina, dichiarando il suo rifiuto di questa procedura, per un principio che faceva parte delle sue convinzioni religiose. Nel decidere i giudici condividono la posizione del Governo stabilendo che l'obiettivo legale era l'interesse dello Stato a proteggere la vita e la salute dei suoi cittadini. A questo proposito la Corte sottolinea che il principio di conferire un effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate rientra nel margine di discrezionalità degli Stati contraenti. In altri termini, gli Stati membri non sono obbligati, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione di Oviedo, a dare attuazione vincolante alle direttive anticipate, e in Danimarca la legge sulla salute n. 546 del 24 giugno 2005, art. 24 comma 2, prevede che il rifiuto di un paziente di prodotti ematici è vincolante solo se somministrato nel corso della malattia attuale del paziente e sulla base delle informazioni fornite dagli operatori sanitari sulle conseguenze di tale rifiuto, mira a

garantire che la decisione del paziente sia aggiornata e informata. A chi potrebbe voler vivere, non viene negato un trattamento salvavita. La Corte ritiene che tale requisito rientri nel margine di discrezionalità dello Stato, e prevalga nel bilanciamento tra il dovere dello Stato di proteggere la vita e il diritto del paziente all'autonomia. Ne consegue che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione letto alla luce dell'articolo 9.

Quanto alla presunta violazione dell'art. 14 è ugualmente esclusa in quanto sebbene si tratti di una politica generale che ha effettivamente effetti pregiudizievoli su un determinato gruppo, non può essere considerata discriminatoria perché ha una giustificazione "oggettiva e ragionevole", ovvero la tutela della salute, e un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Tutte le pronunce sopra riportate sono state tratte da **European Court of Human Rights - HUDOC portal**.

**CORTE COSTITUZIONALE** (Selezione a cura di I. Spadaro)

### **Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024**

*(omissis)*

#### *Considerato in diritto*

1.– La Corte di cassazione, sezione prima civile, dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., della legittimità costituzionale «dell'art. 78, terzo comma, cod. civ., implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, T.U.E.L., nella parte in cui stabilisce che "l'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4", così prevedendo che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente».

2.– La questione è stata sollevata nel corso del giudizio instaurato sul ricorso proposto dall'ex coniuge divorziato della sorella del sindaco del Comune di C. – entrato a far parte della Giunta municipale su designazione del sindaco stesso, che lo aveva altresì nominato in sua rappresentanza quale vicesindaco – nei confronti della decisione della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accertato l'incompatibilità allo svolgimento dell'ufficio indicato.

3.– Secondo la Corte rimettente, l'art. 64, comma 4, t.u. enti locali e l'art. 78, terzo comma, cod. civ., quest'ultimo richiamato per implicito dalla prima norma, non varrebbero a disciplinare gli effetti della pronuncia di divorzio sul legame di affinità. Il legislatore, infatti, non ha provveduto a modificare, all'esito dell'introduzione della legge n. 898 del 1970, la regolamentazione dell'art. 78 citato che, quale norma generale, disciplina gli effetti che la morte del coniuge e la dichiarazione di nullità del vincolo coniugale da cui deriva il rapporto di affinità producono su quest'ultimo.

3.1.– Il giudice a quo deduce, a sostegno dei parametri nella cui violazione si inverte il formulato dubbio di legittimità costituzionale, l'ingiustificata disparità tra il trattamento riservato agli affini nei casi in cui il rapporto matrimoniale si sia sciolto o sia cessato all'esito della pronuncia di divorzio rispetto a quello riconosciuto agli affini stessi il cui presupposto vincolo matrimoniale sia venuto meno, invece, in seguito alla sentenza di nullità del matrimonio.

La nullità ed il divorzio godono, infatti, per la Corte rimettente, della comune natura di «atto contrastante con la fonte del rapporto di affinità», e si fondano entrambi «su un interesse contrario al protrarsi della vita coniugale». Ma, mentre in caso di nullità «il venir meno del vincolo coniugale comporta la cessazione del rapporto di affinità e abilita l'(ormai ex) affine a ricoprire la carica pubblica», l'accesso a detta carica è «precluso all'affine del divorziato, il cui vincolo permane, benché il rapporto coniugale da cui deriva sia parimenti venuto meno», in contrasto con il principio di eguaglianza.

3.2.– La Corte rimettente denuncia, ancora, la violazione degli artt. 2 e 51 Cost., per il *vulnus* al diritto di accesso ad un ufficio pubblico in condizioni di *eguaglianza*, nonostante il diritto di elettorato passivo risulti tra quelli inviolabili.

3.3.– Esclude, infine, il giudice a quo la praticabilità di una interpretazione costituzionalmente orientata, che, anziché individuare la disciplina «per la fattispecie non prevista», condurrebbe l'interprete, in via di analogia, ad «aggiornare» i contenuti della norma.

4.– È necessario, in via preliminare, un breve riepilogo del contesto normativo all'interno del quale viene sollevato il dubbio di legittimità costituzionale.

4.1.– L'art. 78 cod. civ., inserito nel Titolo V (Della parentela e dell'affinità) del Libro I del codice civile e rubricato «Affinità», ai primi due commi, stabilisce che «[l]'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge» e che «[n]ella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge».

Al terzo comma, la medesima disposizione stabilisce che «[l]'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati» e, ancora, che quel legame invece «[c]essa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4».

Rispetto agli eventi della «morte, anche senza prole, del coniuge» e della dichiarazione di nullità del matrimonio, la norma provvede a fissare le sorti della relazione di affinità che dal vincolo coniugale discende, secondo un regime che conosce una regola generale e le sue eccezioni.

Se alla morte si accompagna la permanenza del vincolo di affinità, altrettanto non avviene nel caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, in cui il vizio genetico dell'atto comporta la retroattività dello stesso, salve, sempre, nell'uno e nell'altro caso, specifiche deroghe.

4.2.– Il terzo comma dell'art. 78 cod. civ. non disciplina, tuttavia, la sorte del rapporto di affinità nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'art. 149 cod. civ., rubricato «Scioglimento del matrimonio» nella sua originaria dizione prevedeva che il matrimonio si sciogliesse «con la morte di uno dei coniugi».

Tanto avveniva per una indissolubilità del vincolo disposta dal codice civile.

Con la legge n. 898 del 1970, il legislatore non ha regolamentato in modo organico le ricadute che l'introduzione dell'istituto del divorzio avrebbe avuto all'interno del diritto di famiglia. È solo con la successiva legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) che sono state apportate le relative modifiche del sistema, seppure per puntuali e circoscritti interventi.

5.– È in siffatto contesto che il legislatore ha inserito all'interno dell'art. 149 cod. civ. la previsione per la quale il matrimonio si scioglie, oltre che con la morte di uno dei coniugi, anche «negli altri casi previsti dalla legge» e, ancora, quella secondo cui «[g]li effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o dell'art. 83, e regolarmente trascritto» cessano, oltre che alla morte di uno dei coniugi, anche «negli altri casi previsti dalla legge».

Il divorzio, con la modifica introdotta dall'art. 5 della legge n. 151 del 1975 nell'art. 87, primo comma, numero 4), cod. civ., determina la permanenza dell'impedimento a contrarre nuovo matrimonio derivante dal rapporto di affinità in linea retta, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del presupposto vincolo coniugale.

5.1.– Né l'art. 78 cod. civ., al terzo comma, è stato aggiornato a seguito dell'introduzione del divorzio nell'ordinamento.

La disposizione in questione non contiene, infatti, nei suoi immutati contenuti una regola d'indole generale, idonea a dare conto del (e disciplinare il) rapporto tra divorzio e vincolo di affinità, potendo piuttosto ad essa attribuirsi, nel serbato silenzio sul punto, la natura di mera norma di riferimento.

Gli eventi, espressamente previsti, della morte del coniuge e della dichiarazione di nullità del matrimonio, testualmente non riferibili al divorzio, possono bensì valere quali categorie di orientamento e confronto tra norme per quell'analogia *legis* (art. 12, secondo comma, delle disposizioni preliminari al codice civile) che consente all'interprete di individuare la regola applicabile accostando, quanto agli effetti e nella identità di ratio, la fattispecie da disciplinare a quella già disciplinata.

5.2.– In tali termini hanno operato dottrina e giurisprudenza, che, per supplire alle incertezze e mancanze del legislatore nel dettare la regolamentazione dello scioglimento e della cessazione degli effetti

del matrimonio rispetto al vincolo di affinità, hanno accostato il divorzio ora alla morte dell'altro coniuge, ora alla dichiarazione di nullità del matrimonio, salve le rispettive deroghe.

Si è così rimarcata, da una parte, nella comune operatività *ex nunc* del divorzio e degli effetti della morte (secondo prospettiva e soluzione adottata nell'unico precedente in termini della giurisprudenza di legittimità: Cass., sentenza n. 2848 del 1978), la salvaguardia della realtà storica e giuridica del matrimonio – nell'affermata tassatività della diversa previsione della cessazione dell'affinità all'esito della dichiarazione di nullità del matrimonio – e, dall'altra, nell'accostare il divorzio a quest'ultima, la condivisa volontà dei coniugi di disgregare la relativa comunione, per un esito mediato, in entrambe le ipotesi, dalla pronuncia del giudice.

6.– Nel delineato contesto, si rende necessario procedere, ancora in via preliminare, alla corretta individuazione del perimetro normativo all'interno del quale si colloca il sollevato dubbio di legittimità costituzionale.

6.1.– Il d.lgs. n. 267 del 2000, nell'art. 64, rubricato «Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta», al comma 4, così sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera b)- ter, del d.l. n. 80 del 2004, come convertito, prevede che «[i]l coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva Giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia».

Secondo la prospettazione del giudice a quo, l'art. 78, terzo comma, cod. civ. e l'art. 64, comma 4, t.u. enti locali definiscono, rispettivamente, la regola generale e quella specifica, derivata in via applicativa dalla prima, secondo cui si declina, in termini di permanenza o cessazione, il rapporto di affinità, in caso di scioglimento o cessazione degli effetti del vincolo matrimoniale da cui esso deriva, nella materia delle incompatibilità alle nomine politiche negli enti locali.

6.2.– Nella specie, peraltro, lo scrutinio di costituzionalità va condotto in modo tale da riallineare la parte dispositiva dell'ordinanza di rimessione ai più articolati contenuti della motivazione, in cui il sospetto di illegittimità costituzionale viene riguardato come incidente non già sull'art. 78, terzo comma, cod. civ., ma sull'art. 64, comma 4, t.u. enti locali, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei singoli, e differenti, contesti di riferimento.

Si tratta, peraltro, di una operazione che non costituisce un *novum* nella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 176 del 1992).

6.3.– Del resto, ai differenti ambiti di riferimento, all'interno dei quali la relazione di affinità svolge il proprio ruolo, di volta in volta, di attribuzione o limitazione del diritto, corrisponde un bilanciamento operato dal legislatore tra la condizione di affine e le correlate posizioni di favore o sfavore.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla materia degli impedimenti al matrimonio, in cui il codice civile distingue tra affinità in linea retta e collaterale (art. 87, primo comma, per le ipotesi, rispettivamente, di cui ai numeri 4 e 5 cod. civ.), per poi prevedere, espressamente solo nella prima ipotesi, la persistenza del divieto anche nel caso in cui l'affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo, o sciolto, o per il quale sia stata pronunciata la cessazione degli effetti civili.

7.– Definita nel senso chiarito, la questione di legittimità costituzionale è fondata, in riferimento a tutti i parametri evocati.

7.1.– Come costantemente affermato da questa Corte, l'art. 51 Cost. va ricondotto «alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1996 punto 3 del Considerato in diritto) quale «aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica» (sentenza n. 141 citata, punto 5 del Considerato in diritto) e «svolge il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino» (sentenza n. 60 del 2023, punto 7 del Considerato in diritto che richiama la sentenza n. 277 del 2011 ed i precedenti di cui alle sentenze n. 25 del 2008, n. 288 del 2007 e n. 539 del 1990).

7.2.– In questo contesto si è ancora precisato che «le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione» (ancora sentenza n. 141 citata, punto 3 del *Considerato in diritto*).

Dove il diritto all'elettorato passivo vada coniugato con gli interessi costituzionali protetti dall'art. 97, secondo comma, Cost., che affida al legislatore il compito di organizzare i pubblici uffici in modo che

siano garantiti il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, le cause di incompatibilità alla carica, che del diritto all'elettorato passivo integrano una delle declinazioni, sono costituzionalmente legittime in quanto non introducano differenze nel trattamento tra categorie omogenee di soggetti che siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate al fine perseguito.

7.3.– È di chiara comprensione che limitare, nelle ipotesi in esame, l'accesso ad un ufficio pubblico politico, qual è la partecipazione, quale componente, alla Giunta di un comune, ed alla nomina ad un ufficio di rappresentanza della municipalità, qual è la nomina a vice sindaco, con conseguente affermazione della relativa causa di incompatibilità, nel bilanciamento tra la cura dell'imparziale agire della pubblica amministrazione e la tutela del diritto inviolabile all'elettorato, si ponga in contrasto con i canoni di proporzione e ragionevolezza.

La manifesta irragionevolezza di tale disciplina emerge dall'essere la stessa, nella sua permanente affermazione, del tutto sganciata dalle sorti del rapporto di riferimento, e dalla differenza rispetto alla situazione dell'ex coniuge del sindaco, per il quale la incompatibilità non sussiste.

8.– Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970.

#### PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l'affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato, con sentenza passata in giudicato, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili per una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio).

*(omissis)*

#### **Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024**

*(omissis)*

#### *Considerato in diritto*

1.– Il GIP del Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen., «come modificato dalla sentenza n. 242 del 2019» di questa Corte, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla condizione che l'aiuto sia prestato a una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale».

Ad avviso del giudice *a quo*, il requisito censurato violerebbe anzitutto l'art. 3 Cost., determinando una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche. In presenza delle altre condizioni per la non punibilità dell'aiuto al suicidio (l'essere questo prestato a persona affetta da malattia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, la quale resti però capace di prendere decisioni libere e consapevoli), l'avverarsi, o no, della condizione in questione sarebbe, infatti, frutto di circostanze del tutto accidentali, quali le caratteristiche e il modo di manifestazione della patologia, la situazione clinica generale dell'interessato, la natura delle terapie disponibili e le stesse scelte del paziente, il quale potrebbe aver rifiutato sin dall'inizio ogni trattamento. Ciò, senza che tale

sperequazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, posto che la presenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, oltre a non essere indicativa di un minor bisogno di tutela del bene della vita, non apporterebbe neppure alcuna rassicurazione in ordine al carattere libero e consapevole della decisione di congedarsi dalla vita stessa o alla minore “vulnerabilità” della persona che la assume.

Sarebbero violati anche gli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., in quanto il requisito in parola provocherebbe una compressione della libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, non giustificata da contro-interessi di analogo rilievo. L’esercizio di tale libertà rischierebbe, anzi, di essere condizionato in modo perverso, giacché il paziente potrebbe essere indotto ad accettare trattamenti di sostegno vitale, che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di poter accedere alla procedura per il suicidio assistito.

Verrebbe leso, inoltre, il «principio di dignità umana», in quanto il malato, irreversibile e intollerabilmente sofferente, si vedrebbe costretto a subire, per congedarsi dalla vita, un processo più lento e meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire, ossia ad attendere, anche per lungo tempo, l’inevitabile aggravamento della malattia sino allo stadio che rende necessaria l’attivazione di trattamenti di sostegno vitale, con il carico di sofferenze aggiuntive che ne consegue, sia per il malato stesso, sia per le persone a lui care. Ciò rischierebbe di produrre risultati antitetici rispetto allo stesso obiettivo di tutela della vita, inducendo i malati che non intendono affrontare un simile percorso a darsi la morte in completa autonomia, fuori dai controlli e dalle garanzie offerte dal circuito legale, con modalità spesso crude e non conformi al concetto di dignità generalmente riconosciuto.

Subordinare la liceità dell’aiuto al suicidio di una persona capace di autodeterminarsi al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale comporterebbe, da ultimo, la violazione dell’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, implicando una interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare non funzionale, né tantomeno necessaria, alla tutela del diritto alla vita, o, comunque sia, non proporzionata rispetto all’obiettivo, e contraria, al tempo stesso, al principio di non discriminazione, stante il rilevato carattere del tutto accidentale dell’elemento in questione.

2.– Va anzitutto ribadita l’ammissibilità degli interventi di L. S. e M. O., per la ragione indicata nell’ordinanza letta all’udienza del 19 giugno 2024, allegata alla presente sentenza.

3.– Debbono essere prese quindi in esame, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità delle questioni formulate dall’Avvocatura generale dello Stato, a sostegno delle quali si esprimono anche talune delle opinioni degli *amici curiae*.

3.1.– La prima delle eccezioni si lega al fatto che nel caso oggetto del giudizio *a quo* – concernente l’agevolazione del suicidio assistito presso una struttura privata in Svizzera di una persona affetta da sclerosi multipla – non risultano essere state rispettate le condizioni procedurali alle quali la sentenza n. 242 del 2019 ha subordinato la non punibilità dell’aiuto al suicidio.

L’Avvocatura dello Stato ricorda che, con la citata sentenza, questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 580 cod. pen., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni già individuate dalla precedente ordinanza n. 207 del 2018: ossia di una persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Onde evitare, peraltro, che «la sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di operatività della norma incriminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il pericolo di abusi “per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità”» (sentenza n. 242 del 2019), questa Corte ha specificamente richiesto – ai fini della sottrazione a pena – che l’agevolazione abbia luogo con la «procedura medicalizzata» prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017. In difetto dell’intervento legislativo auspicato dall’ordinanza n. 207 del 2018, in tale procedura è stato, infatti, individuato un preciso «punto di riferimento», già esistente nel sistema, utilizzabile per dar risposta alle suddette esigenze. Questa Corte ha, altresì, richiesto che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio

e delle relative modalità di esecuzione sia effettuata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Osserva l'Avvocatura che il giudice *a quo* ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni sostanziali per la liceità dell'aiuto al suicidio – eccezion fatta per quella della dipendenza del malato da trattamenti di sostegno vitale – non già sulla base delle risultanze della procedura regolata dai citati artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017, ma facendo leva su elementi reperiti *aliunde*, fuori da precisi e rigorosi controlli di legge. Il rimettente sostiene che, malgrado ciò, il requisito in discorso possa ritenersi soddisfatto, considerando «sostanzialmente equivalente» alla predetta procedura quella seguita per la prestazione dell'aiuto al suicidio presso la struttura svizzera in cui il malato è deceduto. Così opinando, il giudice *a quo* si sarebbe avvalso, tuttavia, impropriamente di un criterio – quello dell'equivalenza sostanziale delle garanzie offerte – al quale la sentenza n. 242 del 2019 ha fatto riferimento solo ai fini dell'esclusione della punibilità dei fatti anteriori alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, rispetto ai quali non sarebbe stato possibile pretendere l'osservanza di una procedura introdotta *ex post*: criterio non utilizzabile, dunque, nel procedimento principale, attinente a una vicenda svoltasi interamente in epoca successiva.

Il dubbio di ammissibilità, prospettato dalla difesa dello Stato, potrebbe essere esteso d'ufficio, *mutatis mutandis*, anche alla mancata osservanza delle ulteriori condizioni procedurali poste dalla sentenza n. 242 del 2019 (l'affidamento a strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale della verifica dei presupposti di legittimità dell'aiuto al suicidio e delle relative modalità di esecuzione, previo parere del comitato etico territorialmente competente): osservanza che il rimettente reputa non «esigibile» quando il fatto si sia verificato all'esito della prestazione offerta da una struttura estera, o riguardi, comunque sia, una persona che, in quanto non dipendente da trattamenti di sostegno vitale, si sarebbe vista respingere l'eventuale domanda di accesso al suicidio assistito presentata alle strutture sanitarie italiane.

Tutto ciò renderebbe le questioni inammissibili per difetto di rilevanza, giacché, anche nell'ipotesi di loro accoglimento, il giudice *a quo* dovrebbe, comunque sia, respingere la richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico degli indagati della quale si trova investito.

L'eccezione, pur correttamente escludendo la riferibilità della clausola di equivalenza ai fatti successivi alla sentenza n. 242 del 2019, non è, tuttavia, fondata.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacità di influire sull'esito del processo medesimo (*ex plurimis*, sentenze n. 25 del 2024, n. 164 del 2023, n. 19 del 2022 e n. 247 del 2021). Ciò, in quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare (tra le altre, sentenze n. 151 del 2023, n. 88 del 2022 e n. 172 del 2021).

È dunque sufficiente nella specie osservare che, se da un lato è pacifica l'applicabilità della norma censurata nel giudizio *a quo*, dall'altro lato l'accoglimento delle odierne questioni sarebbe in grado di incidere, comunque sia, quantomeno sull'iter motivazionale della decisione che il rimettente è chiamato ad assumere. Anche nella prospettiva dell'Avvocatura dello Stato, infatti, la richiesta di archiviazione del procedimento principale dovrebbe essere rigettata, non già – come ritiene di dover fare allo stato il giudice *a quo* – per la dirimente ragione della carenza di una delle condizioni sostanziali della non punibilità, ma semmai unicamente per il mancato rispetto della procedura prevista ai fini del loro accertamento e della verifica delle modalità di esecuzione del suicidio.

3.2.– La seconda eccezione dell'Avvocatura dello Stato si connette al rilievo che, con le questioni sollevate, il rimettente chiede di dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 580 cod. pen. in una parte che questa stessa Corte vi ha aggiunto con la sentenza n. 242 del 2019, peraltro in stretta correlazione con la relativa ratio decidendi, che è quella di sottrarre alla punibilità i soli casi di aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero lasciarsi alternativamente morire mediante la rinuncia a trattamenti necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017. L'invocata rimozione del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale presupporrebbe dunque – a parere dell'Avvocatura – che questa Corte sconfessi sé stessa, rivedendo la precedente decisione in senso

«ingiustificabilmente ampliativo, oltre che lesivo della riconosciuta discrezionalità del legislatore *in subiecta materia*».

L'eccezione viene ulteriormente precisata da alcuni degli *amici curiae* (Centro studi Rosario Livatino, Unione per la promozione sociale – ODV, Scienza & vita, Unione giuristi cattolici italiani), i quali rilevano come il giudice a quo sottoponga a scrutinio, non una disposizione di legge, ma il contenuto di una pronuncia di questa Corte: il che farebbe sì che le questioni si traducano in un gravame contro la sentenza n. 242 del 2019, inibito dall'art. 137, terzo comma, Cost.

Nemmeno questa eccezione è fondata.

Al riguardo, occorre considerare che la sentenza n. 242 del 2019 è una pronuncia di accoglimento parziale. Le questioni con essa decise erano, infatti, dirette a conseguire, nella sostanza, l'ablazione integrale della fattispecie incriminatrice dell'aiuto al suicidio: richiesta che questa Corte ha accolto solo in parte, sottraendo alla punibilità una circoscritta classe di casi, identificati anche attraverso il requisito sul quale si appuntano le censure dell'odierno rimettente. Per il resto, le questioni sono state dunque respinte.

Ciò posto, deve escludersi che una simile pronuncia impedisca in modo definitivo a questa Corte di aggiungere una classe ulteriore di casi a quelli già sottratti alla punibilità: il che è proprio l'effetto che conseguirebbe all'auspicata ablazione del requisito in parola.

Oggetto dello scrutinio di costituzionalità può, d'altro canto, ben essere una disposizione di legge quale risultante da una sentenza “manipolativa” di questa Corte (ad esempio, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016).

4.– Taluni degli *amici curiae* (in specie, il Centro studi Rosario Livatino e l'Unione per la promozione sociale – ODV) sollecitano questa Corte a esaminare, d'ufficio, un ulteriore profilo di inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, connesso al fatto che il giudice a quo non sarebbe competente per territorio.

Secondo gli *amici curiae*, discutendosi di reato commesso parzialmente all'estero, punibile secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 6 cod. pen., dovrebbe ritenersi competente per esso, in base al combinato disposto degli artt. 9, comma 1, e 10, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione: luogo che si identificherebbe, non in Firenze, ma nel circondario di Como o di Varese, secondo il percorso scelto dalle indagate per trasportare la persona malata dal luogo di residenza alla località svizzera in cui è avvenuto il suicidio.

Anche tale profilo di inammissibilità non è ravvisabile.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice a quo – al pari del difetto di giurisdizione – costituisce causa di inammissibilità della questione solo se manifesto, ossia rilevabile *ictu oculi* (tra le altre, sentenze n. 68 del 2021 e n. 136 del 2008, ordinanza n. 134 del 2000): ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

5.– Preliminare all'esame del merito delle questioni è una breve ricognizione dello stato della giurisprudenza di questa Corte sui principi coinvolti dalle questioni medesime: principi, tutti, di sommo rilievo nell'ordinamento costituzionale italiano.

5.1.– La disposizione censurata – l'art. 580 cod. pen. – è posta a tutela della vita umana: bene che, come questa Corte ha recentemente sottolineato, «si colloca in posizione apicale nell'ambito dei diritti fondamentali della persona» (sentenza n. 50 del 2022, punto 5.2. del *Considerato in diritto*).

Pur in assenza di riconoscimento esplicito nel testo della Costituzione, la giurisprudenza di questa Corte riconduce la vita all'area dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost., «e cioè tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata, in quanto appartengono – per usare l'espressione della sentenza n. 1146 del 1988 “ –all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”» (sentenza n. 35 del 1997, punto 4 del *Considerato in diritto*). La vita, si aggiunge, è del resto «presupposto per l'esercizio di tutti gli altri» diritti inviolabili (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del *Considerato in diritto*).

Il diritto alla vita, inoltre, è oggetto di tutela espressa da parte di tutte le carte internazionali dei diritti umani, che menzionano per primo tale diritto rispetto a ogni altro (art. 2 CEDU, art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici), ovvero immediatamente dopo la proclamazione della dignità

umana (art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Da tali disposizioni scaturiscono obblighi che vincolano anche l'ordinamento nazionale, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost. (nonché, per quanto concerne la CDFUE, dell'art. 11 Cost.). D

Dal riconoscimento del diritto alla vita scaturisce, infine, il corrispondente dovere dell'ordinamento di assicurarne la tutela attraverso la legge (oltre che, più in generale, attraverso l'azione di tutti i pubblici poteri). Tale dovere – statuito in termini espliciti dagli artt. 2, paragrafo 1, CEDU e 6, paragrafo 1, PIDCP – è stato affermato di recente da questa Corte, con particolare nettezza, proprio con riferimento alla tematica del fine vita: «[d]all'art. 2 Cost. – non diversamente che dall'art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 5 del Considerato in diritto). Tanto che proprio l'affermazione del dovere dello Stato di tutelare la vita umana è stata alla base della decisione di inammissibilità di un referendum abrogativo, il cui esito positivo sarebbe stato quello di lasciare la vita umana in una situazione di insufficiente protezione, in contrasto con gli obblighi costituzionali e convenzionali menzionati (sentenza n. 50 del 2022, punto 5.4. del *Considerato in diritto*).

5.2.– Su un diverso versante, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene che ogni paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli sia titolare di un diritto fondamentale, discendente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., a esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario e, specularmente, a rifiutarlo, in assenza di una specifica previsione di legge che lo renda obbligatorio: e ciò anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente stesso (come, ad esempio, l'idratazione e la nutrizione artificiali).

Tale diritto è confermato, altresì, dall'art. 8 CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza di Strasburgo (Corte EDU, sentenza 13 giugno 2024, Dániel Karsai contro Ungheria, paragrafo 131; sentenza Pretty contro Regno Unito, paragrafo 63); e trova oggi riconoscimento, a livello di legislazione ordinaria, nell'art. 1 della legge n. 219 del 2017, che ha nella sostanza recepito e sistematizzato principi già enucleati dalla giurisprudenza – costituzionale, civile e penale – sulla base delle norme costituzionali menzionate (più ampiamente, sul punto, ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del Considerato in diritto).

Anche quando il trattamento sia necessario ad assicurare la sopravvivenza del paziente, questi ha dunque il diritto di rifiutare l'attivazione di tale trattamento, ovvero di ottenerne l'interruzione. In tal modo, come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare, l'ordinamento riconosce in sostanza al paziente la libertà di lasciarsi morire, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, mediante il rifiuto o la richiesta di interruzione di trattamenti necessari a sostenerne le funzioni vitali (ancora, ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del *Considerato in diritto*).

Il diritto di rifiutare le cure necessarie alla sopravvivenza deve, invero, essere oggi esercitato «nel contesto della “relazione di cura e di fiducia” – la cosiddetta alleanza terapeutica – tra paziente e medico, che la legge [n. 219 del 2017] mira a promuovere e valorizzare: relazione “che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico”» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del *Considerato in diritto*). La legge n. 219 del 2017 prevede altresì che, «ove il paziente manifesti l'intento di rifiutare o interrompere trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico debba prospettare a lui e, se vi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuovere “ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”. Ciò, ferma restando la possibilità per il paziente di modificare in qualsiasi momento la propria volontà (art. 1, comma 5)» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 8 del *Considerato in diritto*).

Peraltro, è indubbio che, pur all'interno della speciale relazione di fiducia tra medico e paziente, a quest'ultimo spetta la decisione ultima se sottoporsi, o continuare a sottoporsi, ai trattamenti che il medico giudichi non solo appropriati, ma addirittura necessari per la sua sopravvivenza. Come recita l'art. 32, secondo comma, Cost., nessuno può essere infatti «obbligato» – e tanto meno fisicamente “costretto” – a sottoporsi a un trattamento sanitario sul proprio corpo e nel proprio corpo. L'esecuzione di un tale trattamento violerebbe, oltre che l'art. 32, secondo comma, Cost., l'art. 13 Cost. (sentenza n. 22 del 2022, punto 5.3.1. del *Considerato in diritto*), il cui contenuto minimo di tutela protegge la persona contro ogni forma di coazione sul corpo (sentenze n. 127 del 2022, punto 4 del Considerato in diritto; n. 238 del 1996, punto 3.2. del *Considerato in diritto*), nonché lo stesso diritto fondamentale all'integrità fisica della

persona, espressamente riconosciuto dall'art. 3 CDFUE, ma riconducibile, assieme, al novero dei "diritti inviolabili della persona" di cui all'art. 2 Cost. e all'area di tutela del diritto alla vita privata proclamato dall'art. 8 CEDU.

6.– La disposizione in questa sede censurata, l'art. 580 cod. pen., è stata già scrutinata da questa Corte con l'ordinanza n. 207 del 2018 e con la sentenza n. 242 del 2019.

In via ancora preliminare rispetto alla valutazione del merito delle odierne questioni, conviene qui sintetizzare le principali conclusioni ivi raggiunte, che questa Corte intende qui integralmente confermare.

6.1.– Nel vigente ordinamento costituzionale, la ratio dell'art. 580 cod. pen. e della contigua ipotesi delittuosa di cui all'art. 579 cod. pen. non può più essere ravvisata nell'idea – sottesa alle scelte del legislatore del 1930 – di una indisponibilità della vita umana, funzionale all'«interesse che la collettività riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini». Una simile prospettiva risulterebbe palesemente in contrasto con la Costituzione, «che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del *Considerato in diritto*).

Nondimeno, questa Corte ha ritenuto e ritiene che il mantenimento, attorno alla persona, di una «cintura di protezione» (sentenza n. 50 del 2022, punto 3.1. del *Considerato in diritto*) contro scelte autodistruttive, realizzato attraverso la duplice incriminazione dell'omicidio del consenziente e di ogni forma di istigazione o agevolazione materiale dell'altrui suicidio, «assolv[a] allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del *Considerato in diritto*).

L'incriminazione in parola deve dunque essere, oggi, intesa come funzionale a proteggere la vita delle persone rispetto a scelte irreparabili che pregiudicherebbero definitivamente l'esercizio di qualsiasi ulteriore diritto o libertà, al fine di evitare che simili scelte, «collegate a situazioni, magari solo momentanee, di difficoltà e sofferenza, o anche soltanto non sufficientemente meditate» (ancora, sentenza n. 50 del 2022, punto 5.3. del *Considerato in diritto*), possano essere indotte, sollecitate o anche solo assecondate da terze persone, per le ragioni più diverse.

Il divieto in parola – ha ancora osservato questa Corte – «conserva una propria evidente ragion d'essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto. Al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell'autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimuovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 6 del *Considerato in diritto*).

6.2.– Tuttavia, questa Corte ha riconosciuto che ogni paziente è titolare di un diritto fondamentale a rifiutare ogni trattamento sanitario, compresi quelli necessari ad assicurarne la sopravvivenza (*supra*, punto 5.2.). Conseguentemente, l'ordinanza n. 207 del 2018 e la successiva sentenza n. 242 del 2019 hanno ritenuto irragionevole mantenere ferma l'operatività del divieto di cui all'art. 580 cod. pen. anche nell'ipotesi di pazienti che abbiano già la possibilità – alla luce della legge n. 219 del 2017, attuativa delle norme costituzionali in precedenza menzionate – di porre termine alla propria esistenza attraverso il rifiuto delle cure necessarie per tenerli in vita: rifiuto che determinerebbe la prospettiva del decesso in un breve lasso di tempo anche in pazienti che pure sarebbero in grado, proseguendo quei trattamenti, di sopravvivere a lungo.

La persistente operatività del divieto di assistenza al suicidio anche in tali situazioni, ha proseguito questa Corte, costringerebbe il paziente ad affrontare la morte attraverso un processo più lento, «in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care» (ordinanza n. 207 del 2018, punto 9 del *Considerato in diritto*). Ciò comporterebbe una insostenibile compressione della «libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie,

comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive» (art. 3 Cost.) (ordinanza n. 207 del 2018, punto 9 del *Considerato in diritto*).

L'art. 580 cod. pen. è stato, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva un'eccezione alla generale punibilità di ogni forma di aiuto al suicidio per le peculiari ipotesi in cui la persona aiutata sia «una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli», sempre che – a tutela dei soggetti deboli e vulnerabili – le condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell'ambito della «procedura medicalizzata» di cui alla legge n. 219 del 2017, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

7.– L'odierna ordinanza di rimessione sollecita, ora, questa Corte a estendere ulteriormente l'area della liceità delle condotte di aiuto al suicidio incriminate in via generale dall'art. 580 cod. pen., con riferimento ai pazienti rispetto ai quali sussistano i requisiti poc'anzi indicati *sub* (a) (patologia irreversibile), (b) (sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili) e (d) (capacità di prendere decisioni libere e consapevoli), ma rispetto ai quali difetti, invece, il requisito *sub* (c), e cioè l'essere mantenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale.

Secondo il rimettente, la persistente operatività del divieto penalmente sanzionato in queste ipotesi determinerebbe la violazione: dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente identiche (*infra*, punto 7.1.); degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., sotto il profilo della eccessiva compressione della libertà di autodeterminazione del paziente (*infra*, punto 7.2.); del principio della dignità umana (*infra*, punto 7.3.); dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, nonché al divieto di discriminazione, di cui all'art. 14 CEDU, nel godimento del medesimo diritto alla vita privata (*infra*, punto 7.4.).

Nessuna di tali questioni è, a giudizio di questa Corte, fondata.

7.1.– Il rimettente ritiene, anzitutto, che la subordinazione della liceità della condotta alla dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale crei una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri pazienti che versino, essi pure, in situazioni di sofferenza soggettivamente vissute come intollerabili, per effetto di patologie parimente irreversibili. La circostanza che la specifica patologia da cui il paziente è affetto pregiudichi, o no, le sue funzioni vitali, tanto da richiedere l'attivazione di specifici trattamenti di sostegno a tali funzioni, non sarebbe indicativa di una sua maggiore o minore vulnerabilità, né di una maggiore o minore libertà e consapevolezza della sua decisione di porre fine alla propria vita; né, ancora, l'effettiva sottoposizione a trattamenti di sostegno vitale sarebbe di per sé regolarmente associata a una maggiore sofferenza, che renda più umanamente comprensibile la sua decisione di ricorrere al suicidio assistito.

Queste ultime osservazioni sono, in sé, indiscutibili; e questa Corte è pienamente consapevole della intensa sofferenza e prostrazione sperimentata da chi, affetto da anni da patologie degenerative del sistema nervoso, e giunto ormai a uno stato avanzato della malattia, associato alla quasi totale immobilità e conseguente dipendenza dall'assistenza di terze persone per le necessità più basilari della vita quotidiana, viva questa situazione come intollerabile.

Nondimeno, il requisito della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale – che pure rappresenta un *unicum* nell'orizzonte comparato, come esattamente sottolineato da taluni *amici curiae* – svolge, in assenza di un intervento legislativo, un ruolo cardine nella logica della soluzione adottata con l'ordinanza n. 207 del 2018, poi ripresa nella sentenza n. 242 del 2019.

Come poc'anzi rammentato (*supra*, punto 6.2.), infatti, questa Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità

decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza.

Una simile *ratio*, all'evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della *ratio* adottata nelle due decisioni menzionate; sicché viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all'art. 3 Cost.

7.2.– La seconda censura formulata dal rimettente prescinde dalla pretesa similitudine tra le due situazioni, e assume direttamente che il mancato riconoscimento di un diritto al suicidio assistito a pazienti che non siano «tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale» violi il diritto all'autodeterminazione del paziente, fondato sugli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.

Al riguardo, non è dubbio che dalle tre norme costituzionali menzionate discenda il diritto fondamentale del paziente di rifiutare qualsiasi trattamento medico, inclusi quelli necessari a garantirne la sopravvivenza (*supra*, punto 5.2.); diritto sul quale si fonda la valutazione di irragionevolezza del divieto di aiuto al suicidio prestato in favore di chi già abbia la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando un trattamento di sostegno vitale (*supra*, punto 6.2.).

La questione ora formulata muove, tuttavia, da una nozione diversa, e più ampia, di “autodeterminazione terapeutica”.

In effetti, il diritto a rifiutare il trattamento medico è nato e si è consolidato nella giurisprudenza italiana – costituzionale, civile e penale – da un lato come diritto al consenso informato del paziente rispetto alle proposte terapeutiche del medico; dall'altro, specularmente, come diritto a rifiutare le terapie medesime. Sotto quest'ultimo profilo, il diritto in questione è intimamente legato alla tutela della dimensione corporea della persona contro ogni ingerenza esterna non previamente consentita, e dunque – in definitiva – alla tutela dell'integrità fisica della persona. Esso si caratterizza, dunque, primariamente come libertà “negativa” del paziente a non subire interventi indesiderati sul corpo e nel corpo, anche laddove tali interventi abbiano lo scopo di tutelare la sua salute o la sua stessa vita.

Strutturalmente differente è, invece, la situazione soggettiva invocata dall'ordinanza di rimessione, che questa Corte ha definito nella stessa ordinanza n. 207 del 2018 (punto 7 del *Considerato in diritto*) come «sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona».

Questa Corte è consapevole che, successivamente all'ordinanza n. 207 del 2018 e alla sentenza n. 242 del 2019, le Corti costituzionali tedesca, austriaca e spagnola hanno tratto proprio dal diritto alla libera autodeterminazione nello sviluppo della propria personalità (fondato, rispettivamente, sull'art. 2 della Legge fondamentale tedesca, sull'art. 8 CEDU e sul combinato disposto degli artt. 10 e 15 della Costituzione spagnola), come pure dallo stesso mandato di tutela della dignità umana, l'esistenza di un diritto fondamentale a disporre della propria vita, anche attraverso l'aiuto di terzi (Tribunale costituzionale federale tedesco, sentenza 26 febbraio 2020, nelle cause riunite 2 BvR 2347/15, 2 BvR 2527/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 651/16, paragrafi 208-213; Tribunale costituzionale austriaco, sentenza 11 dicembre 2020, in causa G 139/2019-71, paragrafi 73 e 74), o comunque un «diritto della persona alla propria morte in contesti eutanasi» (Tribunale costituzionale spagnolo, sentenza 22 marzo 2023, in causa 4057/2021, pagine da 73 a 78).

Più in particolare, movendo dal riconoscimento di tale diritto fondamentale, le Corti tedesca e austriaca hanno concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale delle disposizioni che, nei rispettivi ordinamenti, ponevano limiti all'assistenza al suicidio, ovvero la vietavano; mentre la corte spagnola ha ricavato dal diritto in parola un preciso fondamento costituzionale della disciplina legislativa recentemente adottata in quel Paese in materia di eutanasia e assistenza al suicidio di persone capaci di autodeterminarsi.

Parimente, a questa Corte è noto che altre giurisdizioni nel mondo sono pervenute a risultati simili, sulla base di principi funzionalmente analoghi a quelli invocati dall'odierno rimettente (ad esempio, Corte costituzionale della Colombia, a partire dalla sentenza 20 maggio 1997, C-239/97; Corte suprema del Canada, sentenza 6 febbraio 2015, Carter contro Canada, 2015, CSC 5; nonché, da ultima, Corte costituzionale dell'Ecuador, sentenza 5 febbraio 2024, 67-23-IN/24).

Questa Corte tuttavia – analogamente a quanto deciso dalla Corte EDU (sentenza Dániel Karsai contro Ungheria e, in precedenza, sentenza Pretty contro Regno Unito) e dalla Corte suprema del Regno Unito (sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, KSC 38) – ritiene di dover pervenire a diverso risultato.

Può, certo, convenirsi con il rimettente – e con le intervenienti nel presente giudizio – che la decisione su quando e come concludere la propria esistenza possa considerarsi inclusa tra quelle più significative nella vita di un individuo. Tuttavia, se è vero che ogni scelta di legalizzazione di pratiche di suicidio assistito o di eutanasia amplia gli spazi riconosciuti all'autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, essa crea – al tempo stesso – rischi che l'ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall'art. 2 Cost. (*supra*, punto 5.1.).

I rischi in questione non riguardano solo la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche – come si è osservato (Corte suprema del Regno Unito, Nicklinson e altri, paragrafo 228) – la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una «pressione sociale indiretta» su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l'intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte.

Al riguardo, occorre qui sottolineare come compito di questa Corte non sia quello di sostituirsi al legislatore nella individuazione del punto di equilibrio in astratto più appropriato tra il diritto all'autodeterminazione di ciascun individuo sulla propria esistenza e le contrapposte istanze di tutela della vita umana, sua e dei terzi; bensì, soltanto, quello di fissare il limite minimo, costituzionalmente imposto alla luce del quadro legislativo oggetto di scrutinio, della tutela di ciascuno di questi principi, restando poi ferma la possibilità per il legislatore di individuare soluzioni che assicurino all'uno o all'altro una tutela più intensa.

In quest'ottica, la sentenza n. 50 del 2022 ha individuato – rispetto alla contigua fattispecie dell'omicidio del consenziente – una soglia minima di tutela della vita umana, che si impone al legislatore, così come al potere referendario, e che si risolve nella insostenibilità costituzionale di una ipotetica disciplina che dovesse far dipendere dalla mera volontà dell'interessato la liceità di condotte che ne cagionino la morte, a prescindere dalle condizioni in cui il proposito è maturato, dalla qualità del soggetto attivo e dalle ragioni da cui questo è mosso, così come dalle forme di manifestazione del consenso e dai mezzi usati per provocare la morte.

All'opposto, l'ordinanza n. 207 del 2018 e la successiva sentenza n. 242 del 2019 hanno ritenuto eccessiva, e pertanto costituzionalmente insostenibile, la compressione dell'autodeterminazione del paziente nella peculiare situazione descritta da tali pronunce, in cui questi avrebbe – comunque sia – la possibilità di porre termine alla propria vita rifiutando i trattamenti che ne assicurano la sopravvivenza, ovvero chiedendone l'interruzione.

Nell'ambito della cornice fissata dalle pronunce menzionate, dovrà riconoscersi un significativo spazio alla discrezionalità del legislatore, al quale spetta primariamente il compito di offrire una tutela equilibrata a tutti i diritti di pazienti che versino in situazioni di intensa sofferenza. Il che esclude possa ravvisarsi, nella situazione normativa attuale, una violazione del loro diritto all'autodeterminazione.

Ciò fermo restando, in ogni caso, il dovere della Repubblica – in forza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost., oltre che dell'art. 2 CEDU – di assicurare a questi pazienti tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle patologie di cui sono affetti; e assieme il dovere di assicurare loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale, psicologica.

Non coglie, per altro verso, nel segno l'assunto del giudice *a quo* – questo sì pertinente alla libertà di autodeterminazione nella scelta delle terapie – stando al quale il requisito oggetto di censura condizionerebbe l'esercizio di tale libertà «in modo perverso», inducendo il malato ad accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale, magari anche fortemente invasivi, che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di creare le condizioni per l'accesso al suicidio assistito (il che – secondo le parti

costituite – finirebbe per trasformare il presidio a sostegno delle funzioni vitali in una sorta di trattamento sanitario obbligatorio).

In senso contrario, va rilevato che, per quanto osservato in precedenza (*supra*, punto 5.2.), il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare ab origine l'attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessita, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare: nell'uno e nell'altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi.

Non c'è dubbio, pertanto, che i principi affermati nella sentenza n. 242 del 2019 valgano per entrambe le ipotesi. Sarebbe, del resto, paradossale che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volontà quella di accedere al suicidio assistito.

Ciò fermo restando, in ogni caso, il dovere della Repubblica – in forza degli artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost., oltre che dell'art. 2 CEDU – di assicurare a questi pazienti tutte le terapie appropriate, incluse quelle necessarie a eliminare o, almeno, a ridurre a proporzioni tollerabili le sofferenze determinate dalle patologie di cui sono affetti; e assieme il dovere di assicurare loro ogni sostegno di natura assistenziale, economica, sociale, psicologica.

Non coglie, per altro verso, nel segno l'assunto del giudice a quo – questo sì pertinente alla libertà di autodeterminazione nella scelta delle terapie – stando al quale il requisito oggetto di censura condizionerebbe l'esercizio di tale libertà «in modo perverso», inducendo il malato ad accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale, magari anche fortemente invasivi, che altrimenti avrebbe rifiutato, al solo fine di creare le condizioni per l'accesso al suicidio assistito (il che – secondo le parti costituite – finirebbe per trasformare il presidio a sostegno delle funzioni vitali in una sorta di trattamento sanitario obbligatorio).

In senso contrario, va rilevato che, per quanto osservato in precedenza (*supra*, punto 5.2.), il diritto fondamentale scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., di fronte al quale questa Corte ha ritenuto non giustificabile sul piano costituzionale un divieto assoluto di aiuto al suicidio, comprende anche – prima ancora del diritto a interrompere i trattamenti sanitari in corso, benché necessari alla sopravvivenza – quello di rifiutare *ab origine* l'attivazione dei trattamenti stessi. Dal punto di vista costituzionale, non vi può essere, dunque, distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessita, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare: nell'uno e nell'altro caso, la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi.

Non c'è dubbio, pertanto, che i principi affermati nella sentenza n. 242 del 2019 valgano per entrambe le ipotesi. Sarebbe, del resto, paradossale che il paziente debba accettare di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale solo per interromperli quanto prima, essendo la sua volontà quella di accedere al suicidio assistito.

7.3.– La terza censura assume la contrarietà al principio di tutela della dignità umana di una situazione normativa che vieti, sotto minaccia di pena, di prestare assistenza a pazienti che chiedano di morire in presenza di tutte le condizioni indicate nella sentenza n. 242 del 2019, salva la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. A parere del rimettente, ciò finirebbe per costringere il paziente a un lento processo di morte, quanto meno sino al momento in cui si renda in concreto necessaria l'attivazione di trattamenti di sostegno vitale, con modalità che egli ben potrebbe considerare non conformi alla propria concezione di dignità, nel vivere e nel morire.

Al riguardo, occorre subito sottolineare che, dal punto di vista dell'ordinamento, ogni vita è portatrice di una inalienabile dignità, indipendentemente dalle concrete condizioni in cui essa si svolga. Sicché, come sottolineato anche da vari amici curiae, certamente non potrebbe affermarsi che il divieto penalmente sanzionato di cui all'art. 580 cod. pen. costringa il paziente a vivere una vita, oggettivamente, "non degna" di essere vissuta.

Altro discorso vale, però, per la nozione "soggettiva" di dignità evocata dall'ordinanza di rimessione: nozione che si connette alla concezione che il paziente ha della propria persona e al suo interesse a lasciare una certa immagine di sé.

Ora, questa Corte non è affatto insensibile alla nozione "soggettiva" di dignità, come dimostrano i passaggi dell'ordinanza n. 207 del 2018 in cui proprio alla valutazione soggettiva del paziente sulla "dignità" del proprio vivere e del proprio morire si fa inequivoco riferimento (punti 8 e 9 del *Considerato in diritto*). Tuttavia, non può non rilevarsi che questa nozione di dignità finisce in effetti per coincidere con quella di autodeterminazione della persona, la quale a sua volta evoca l'idea secondo cui ciascun individuo debba poter compiere da sé le scelte fondamentali che concernono la propria esistenza, incluse quelle che concernono la propria morte.

Rispetto a tale nozione, non possono non valere le considerazioni già svolte, circa la sua necessaria sottoposizione a un bilanciamento a fronte del contrapposto dovere di tutela della vita umana; bilanciamento nell'operare il quale il legislatore deve poter disporre, ad avviso di questa Corte, di un significativo margine di apprezzamento.

7.4.– Infine, il giudice a quo lamenta, con la quarta censura, la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., per il tramite degli artt. 8 e 14 CEDU. A suo avviso, la preclusione all'accesso al suicidio assistito di pazienti non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale, ma capaci di decidere e affetti da patologie irreversibili che li espongono a sofferenze intollerabili, lederebbe il loro diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, secondo l'accezione fornita dalla giurisprudenza di Strasburgo. D'altra parte, l'avvenuto riconoscimento, ad opera di questa Corte, di una limitata area di liceità del suicidio assistito creerebbe, relativamente ai pazienti in questione, una discriminazione nel godimento di un diritto riconosciuto dalla Convenzione, in violazione dell'art. 14 CEDU.

Al riguardo, la Corte EDU ha in effetti affermato che «il diritto di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà» costituisce «uno degli aspetti del diritto al rispetto della propria vita privata» (Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera, paragrafo 51; nello stesso senso, in precedenza, sentenza Pretty contro Regno Unito, paragrafo 67). In una recentissima pronuncia, la medesima Corte ha ribadito che una disciplina che vieti, sotto minaccia di pena, l'assistenza al suicidio di un paziente, necessariamente interferisce con il diritto di quest'ultimo al rispetto della propria vita privata (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai contro Ungheria, paragrafo 135).

Tuttavia, in questa stessa pronuncia la Corte EDU ha ribadito che gli Stati parte – anche in considerazione dell'assenza di un sufficiente consenso in materia tra i vari ordinamenti dei Paesi del Consiglio d'Europa – dispongono di un «considerevole margine di apprezzamento» (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 144; analogamente, sentenza Mortier contro Belgio, paragrafo 143; sentenza Haas, paragrafo 55) in ordine al bilanciamento tra tale diritto e gli interessi tutelati da simili incriminazioni, e segnatamente le ragioni di tutela della vita umana. Tale bilanciamento può legittimamente condurre gli Stati, tanto a mantenere politiche restrittive, quanto alla regolamentazione di forme di assistenza al suicidio o di eutanasia, senza che quest'ultima opzione debba ritenersi preclusa dagli obblighi di tutela della vita umana discendenti dall'art. 2 CEDU (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 145).

La Corte EDU ha evidenziato la difficoltà di accertare che la decisione del paziente di accedere al suicidio assistito sia realmente autonoma, libera da influenze esterne e da preoccupazioni cui si dovrebbe fornire una diversa risposta; e ha sottolineato come l'accertamento della genuinità della richiesta del paziente divenga particolarmente difficoltoso in situazioni cliniche, come le patologie neurodegenerative, in cui i pazienti, in stati avanzati della malattia, possono perdere la stessa capacità di comunicare (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 151).

A fronte di tutto ciò, la Corte EDU ha concluso che spetta ai singoli Stati valutare le vaste implicazioni sociali e i rischi di abuso e di errore che ogni legalizzazione delle procedure di suicidio medicalmente assistito inevitabilmente comporta (Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 152).

Questa Corte non ravvisa ragioni per discostarsi, nella lettura dell'art. 8 CEDU, dalla Corte di Strasburgo, che è (come riconosciuto da questa Corte già con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, rispettivamente ai punti 4.6. e 6.2. del *Considerato in diritto*) interprete ultima delle previsioni convenzionali, ai sensi degli artt. 19 e 32 CEDU.

Una tale soluzione, d'altra parte, collima esattamente con quella cui questa Corte è pervenuta in merito alla censura relativa al principio di autodeterminazione nella sua declinazione "interna", con riferimento in particolare all'art. 2 Cost. (*supra*, punto 7.2.).

Né, infine, può essere ravvisato un contrasto con il divieto di discriminazione ai sensi dell'art. 14 CEDU. Per le medesime ragioni già illustrate a proposito della censura formulata in riferimento all'art. 3 Cost. (*supra*, punto 7.1.), non può infatti ritenersi irragionevole la limitazione della liceità dell'aiuto al suicidio ai soli pazienti che abbiano già la possibilità, in forza del diritto costituzionale, di porre fine alla loro esistenza rifiutando i trattamenti di sostegno vitale.

8.– Tutto ciò posto, va precisato – a fronte della varietà delle interpretazioni offerte nella prassi, sulla quale hanno insistito i difensori delle parti e degli intervenienti, nonché vari *amici curiae* – che la nozione di «trattamenti di sostegno vitale» utilizzata da questa Corte nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019 deve essere interpretata, dal Servizio sanitario nazionale e dai giudici comuni, in conformità alla ratio di quelle decisioni.

Come si è più volte rammentato (*supra*, punti 6.2. e 7.1.), il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività. Incluse, dunque, quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero apprese da familiari o "caregivers" che si facciano carico dell'assistenza del paziente.

Nella misura in cui tali procedure – quali, per riprendere alcuni degli esempi di cui si è discusso durante l'udienza pubblica, l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali – si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo, esse dovranno certamente essere considerate quali trattamenti di sostegno vitale, ai fini dell'applicazione dei principi statuiti dalla sentenza n. 242 del 2019.

Tutte queste procedure – proprio come l'idratazione, l'alimentazione o la ventilazione artificiali, nelle loro varie modalità di esecuzione – possono essere legittimamente rifiutate dal paziente, il quale ha già, per tal via, il diritto di esporsi a un rischio prossimo di morte, in conseguenza di questo rifiuto. In tal caso, il paziente si trova nella situazione contemplata dalla sentenza n. 242 del 2019, risultando pertanto irragionevole che il divieto penalmente sanzionato di assistenza al suicidio nei suoi confronti possa continuare ad operare.

D'altra parte, a fugare i timori di progressiva incontrollata estensione dei presupposti del suicidio assistito paventati dalla difesa statale e da taluni *amici curiae*, deve essere ribadito come l'accertamento della condizione della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, nel senso ora precisato, debba essere condotto, unitariamente, assieme a quello di tutti gli altri requisiti fissati dalla sentenza n. 242 del 2019.

Di cruciale rilievo appare, in questo contesto, non solo l'esistenza di una patologia incurabile e la permanenza di condizioni di piena capacità del paziente – evidentemente incompatibili con una sua eventuale patologia psichiatrica –, ma anche la presenza di sofferenze intollerabili (e non controllabili attraverso appropriate terapie palliative), di natura fisica o comunque derivanti dalla situazione complessiva di intensa "sofferenza esistenziale" che si può presentare, in particolare, negli stati avanzati delle patologie neurodegenerative (sul tema, Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafo 47). Sofferenza, quest'ultima, che peraltro può risultare refrattaria a qualsiasi terapia palliativa, non potendosi

considerare la sedazione continua profonda come un'alternativa praticabile rispetto a pazienti che non versino ancora in condizioni terminali, o che, comunque sia, rifiutino tale trattamento (sul punto, Corte EDU, sentenza Dániel Karsai, paragrafi 39 e 157).

9.– Deve, inoltre, essere qui riaffermata la necessità del puntuale rispetto delle condizioni procedurali stabilite dalla sentenza n. 242 del 2019, che questa Corte ha giudicato essenziali per prevenire quel pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili che l'aveva indotta, nell'ordinanza n. 207 del 2018, a sollecitare prioritariamente l'intervento del legislatore.

Queste condizioni sono inserite nel quadro della "procedura medicalizzata" di cui all'art. 1 della legge n. 219 del 2017, entro la quale deve essere necessariamente assicurato al paziente l'accesso alle terapie palliative appropriate ai sensi del successivo art. 2. Tale procedura prevede il necessario coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, al quale è affidato il delicato compito di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di liceità dell'accesso alla procedura di suicidio assistito, oltre che di «verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze» (sentenza n. 242 del 2019, punto 5 del *Considerato in diritto*). Inoltre, in attesa di un organico intervento del legislatore, la sentenza n. 242 del 2019 richiede il necessario parere del comitato etico territorialmente competente.

In ogni caso, deve escludersi che la clausola di equivalenza, stabilita nel dispositivo della sentenza n. 242 del 2019 con riferimento ai fatti anteriori alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, possa estendersi a fatti commessi successivamente – in Italia o all'estero –, ai quali si applicano invece i requisiti procedurali stabiliti dalla sentenza; fermo restando che l'eventuale mancata autorizzazione alla procedura, da parte delle strutture del servizio sanitario pubblico, ben potrà essere impugnata di fronte al giudice competente, secondo le regole ordinarie.

Resta naturalmente impregiudicata la necessità di un attento accertamento, da parte del giudice penale, di tutti i requisiti del delitto, compreso l'elemento soggettivo.

10.– Infine, questa Corte non può che ribadire con forza l'auspicio, già formulato nell'ordinanza n. 207 del 2018 e nella sentenza n. 242 del 2019, che il legislatore e il servizio sanitario nazionale intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione ai principi fissati da quelle pronunce, oggi ribaditi e ulteriormente precisati dalla presente decisione, ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina, nel rispetto dei principi richiamati dalla presente pronuncia.

Parimente, deve essere confermato lo stringente appello, già contenuto nella sentenza n. 242 del 2019 (punto 2.4. del *Considerato in diritto*), affinché, sull'intero territorio nazionale, sia garantito a tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilità di accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro sofferenza, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010, sul cui integrale rispetto giustamente insiste l'Avvocatura generale dello Stato. Come sottolineato da questa Corte sin dall'ordinanza n. 207 del 2018, occorre infatti in ogni caso assicurare, anche attraverso la previsione delle necessarie coperture dei fabbisogni finanziari, che «l'opzione della somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza – in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la citata legge n. 38 del 2010 – sì da porlo in condizione di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza».

#### PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

(omissis)

## Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024

(*omissis*)

### *Considerato in diritto*

1.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bolzano ha sollevato due serie di questioni di legittimità costituzionale, tra loro indipendenti.

Innanzitutto, è censurato l'art. 1 della legge n. 164 del 1982, poiché violerebbe gli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, nella parte in cui non prevede che quello assegnato con la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso possa essere un «altro sesso», diverso dal maschile e dal femminile.

È altresì censurato l'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, che violerebbe gli artt. 2, 3 e 32 Cost., nella parte in cui subordina all'autorizzazione del tribunale la realizzazione del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, eventualmente necessario ai fini della rettificazione.

1.1.– Il giudice *a quo* riferisce di essere stato adito da una persona di sesso anagrafico femminile, che, non riconoscendosi in tale genere, né in quello maschile, bensì in un genere non binario, si è rivolta alle strutture sanitarie pubbliche, dalle quali ha ricevuto una diagnosi di disforia o incongruenza di genere, per identificazione non binaria, con inclinazione al polo maschile.

Al Tribunale di Bolzano la persona ha chiesto la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile ad «altro», il cambiamento del prenome (dal femminile L. al maschile I.) e il riconoscimento del diritto di sottoporsi ad ogni intervento medico-chirurgico in senso gino-androide (principalmente, una mastectomia).

1.2.– In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente assume che quelle relative all'art. 1 della legge n. 164 del 1982 non possano essere superate in via interpretativa, poiché, «[s]ebbene tale disposizione non faccia espresso riferimento alla necessità di ottenere una rettificazione in termini strettamente binari», dovrebbe ritenersi «che l'ordinamento dello stato civile vigente sia informato implicitamente sulla bipartizione di genere “femminile” e “maschile” e che pertanto non sia configurabile una rettificazione anagrafica con attribuzione di un genere terzo».

Dal canto loro, le questioni riferite all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbero rilevanti poiché, ove esse fossero accolte, l'interessato potrebbe accedere agli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali su base esclusivamente sanitaria e, dunque, il procedimento giudiziale si chiuderebbe in parte qua «con una sentenza in rito di difetto assoluto di giurisdizione».

1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente assume che l'impossibilità di attribuire in rettificazione il genere non binario leda l'identità sociale della persona, la sua salute come benessere psicofisico e il rispetto della sua vita privata e familiare; sarebbe inoltre violato il principio di uguaglianza, poiché la rettificazione sarebbe consentita solo ai portatori di un'identità binaria, con immotivata esclusione di coloro che viceversa sentano di appartenere a un genere non binario.

Per altro verso, il regime autorizzatorio del trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, prescrivendo un vaglio giudiziale su una scelta terapeutica di un adulto, ne comprimerebbe ingiustificatamente i diritti all'autodeterminazione e alla salute, discriminandolo rispetto a chi debba sottoporsi a un intervento chirurgico parimenti irreversibile ma ad un fine diverso da quello dell'attribuzione di sesso.

2.– Intervenuto in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi le questioni inammissibili o non fondate.

2.1.– L'inammissibilità delle questioni sul binarismo di genere è eccepita in ragione della creatività del *petitum*, ad esse peraltro imputandosi di dare per scontata l'esistenza di un sesso diverso dal maschile e femminile, di sovrapporre i pur distinti concetti di transessualità e intersessualità, nonché di lasciare immotivato il riferimento al parametro convenzionale.

La censura dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, non risultando che vi sia stato nella specie un diniego di autorizzazione all'intervento chirurgico.

2.2.– Nel merito – secondo l'Avvocatura generale – tutte le questioni sarebbero non fondate.

L'identità di genere, «per sua natura mutevole», non si presterebbe a formare oggetto delle attestazioni di stato civile, che quindi ragionevolmente il legislatore baserebbe sull'identità sessuale, quale dato provvisto di stabilità.

D'altro canto, il peculiare impatto sociale della rettificazione anagrafica di sesso giustificerebbe la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale circa l'appropriatezza dell'intervento chirurgico, fermo che, alla luce dell'art. 6 della legge n. 164 del 1982, l'interessato potrebbe pur sempre «operarsi con costi a proprio carico anche al di fuori del sistema sanitario nazionale, se ha urgenza tale da non poter attendere il vaglio giudiziario richiesto dall'ordinamento».

3.– Costituitasi in giudizio, la parte ha aderito agli argomenti del rimettente, peraltro evocando, quanto alla censura dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, parametri ulteriori (artt. 13, primo comma, 97, secondo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 3 e 4 della direttiva 2004/113/CE).

4.– Come anticipato, le due serie di questioni proposte dal Tribunale di Bolzano sono autonome l'una dall'altra.

Invero, la prima concerne la dimensione – relativamente nuova per il diritto – della rivendicazione di un'identità di genere non binaria, mentre la seconda rileva anche per la condizione, ormai ben nota all'ordinamento, della persona che transiti dal genere femminile al maschile, o viceversa.

È opportuno premettere all'esame di entrambi i gruppi di censure una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, come evoluto in materia.

4.1.– La legge n. 164 del 1982 è stata emanata per affrontare la problematica della transessualità, vale a dire il disallineamento e la ricomposizione tra il sesso biologico, attribuito alla nascita su base morfologico-genotipica, e l'identità sessuale, percepita dall'individuo nello sviluppo della sua personalità (l'art. 2 della legge, poi abrogato, parlava, al quarto comma, di «condizioni psico-sessuali»).

Le questioni non riguardano dunque il tema – contiguo, ma diverso – dell'intersessualità, la quale concerne le ipotesi in cui, per ermafroditismo o alterazioni cromosomiche, lo stesso sesso biologico risulti incerto alla nascita.

Allo scopo di permettere il riallineamento tra le condizioni somatiche e quelle psicologico-comportamentali, l'art. 1 della legge n. 164 del 1982 ha consentito la rettificazione di stato civile «in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

4.2.– Nella sentenza n. 161 del 1985, questa Corte ha sottolineato come la legge allora da poco varata si collocasse «nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie».

La stessa sentenza ha rimarcato che l'allineamento somatico all'identità sessuale è funzionale a ripristinare lo stato di benessere della persona e che è dovere di solidarietà per gli altri membri della collettività riconoscere l'identità oggetto di transizione, senza che quest'ultima possa essere considerata fattore di perturbamento dei rapporti sociali e giuridici, atteso che «il far coincidere l'identificazione anagrafica del sesso alle apparenze esterne del soggetto interessato o, se si vuole, al suo orientamento psicologico e comportamentale, favorisce anche la chiarezza dei rapporti sociali e, così, la certezza dei rapporti giuridici».

4.3.– Con la sentenza n. 221 del 2015, questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle «intervenute modificazioni dei [...] caratteri sessuali», quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all'«irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive».

«L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica» – si è precisato – «appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori

costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere».

Posto che quest'ultima è «elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)», il trattamento chirurgico è stato quindi riconfigurato «non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione», bensì «come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».

4.4.– Successivamente, questa Corte ha avuto modo di chiarire che, sebbene «l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione», «ciò non esclude affatto, ma anzi avvalorata, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato», sicché «va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione» (sentenza n. 180 del 2017; poi, nel medesimo senso, ordinanza n. 185 del 2017).

4.5.– L'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011 è intervenuto sugli aspetti procedurali della legge n. 164 del 1982.

I primi tre commi della norma stabiliscono che le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, ove non diversamente disposto, sono regolate dal rito ordinario di cognizione (comma 1); la competenza spetta al tribunale, in composizione collegiale, del luogo di residenza dell'attore (comma 2); l'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero (comma 3).

Il comma 4 dell'art. 31 – qui oggetto di censura – dispone che «[q]uando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3».

Si tratta di un adattamento processuale di quanto già prevedeva l'art. 3 della legge n. 164 del 1982 (contestualmente abrogato dall'art. 34, comma 39, lettera c, dello stesso d.lgs. n. 150 del 2011), il quale infatti stabiliva che «[i]l tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza» (primo comma) e che «[i]n tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio» (secondo comma).

Nel passaggio dalla legge n. 164 del 1982 al d.lgs. n. 150 del 2011 non è, quindi, mutata la struttura unitaria ed eventualmente bifasica del procedimento di rettificazione e, anzi, pur nell'ambito di una legislazione delegata alla semplificazione dei riti, quella struttura è stata assoggettata al modello del giudizio ordinario di cognizione, in luogo della precedente forma camerale.

Un ritorno a forme procedurali più snelle deriverebbe dall'attribuzione delle controversie di rettificazione nell'ambito di applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, attrazione delineatasi nel quadro dell'elaborazione delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).

5.– Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982 sono inammissibili.

Pur evidenziando un problema di tono costituzionale, esse, per le ricadute sistematiche che implicano, eccedono il perimetro del sindacato di questa Corte.

5.1.– La diagnosi rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica in funzione del giudizio *a quo* conferma nella specie la realtà clinica dell'identificazione non binaria e invero essa, come trascritta nell'ordinanza di rimessione, sottolinea che «[i] termini disforia di genere (DSM-5) e incongruenza di genere (ICD-11)

includono sia le denominazioni di genere binarie (maschile/femminile) sia tutte le altre forme di definizione di genere (riassunte nel termine non-binario)».

Per il DSM-5 (quinta revisione del «*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*»), la disforia di genere, oltre che al maschile e al femminile, può attenersi a «some alternative gender»; lo stesso per l'incongruenza di genere, classe diagnostica utilizzata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nell'ICD-11 (undicesima revisione dell'«*International Classification of Diseases*»).

5.2.– Non pochi ordinamenti europei – da ultimo quello tedesco, con la recente legge sull'autodeterminazione in materia di registrazione del sesso («Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag SBGG») – hanno riconosciuto e disciplinato l'identità non binaria, seppure in forme diversificate.

La Corte costituzionale belga ha censurato la delimitazione binaria della disciplina legislativa della transizione di genere, stigmatizzando l'ingiustificata disparità di trattamento fra chi sente di appartenere al sesso maschile o femminile e chi invece non si identifica in alcuno dei predetti generi (arrêt n° 99/2019 del 19 giugno 2019).

Lo stesso diritto dell'Unione europea da tempo va evolvendo in tal senso, e infatti, per favorire la circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, il regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, presenta moduli standard recanti alla voce «sesso» non due diciture, ma tre, «femminile», «maschile» e «indeterminato».

5.3.– Le indicazioni che provengono dagli ordinamenti degli Stati europei e dalle Corti sovranazionali non sono tuttavia univoche.

Mentre è ormai ferma nell'accordare tutela convenzionale alla transizione verso un genere binario (fin dalla sentenza della grande camera, 11 luglio 2002, Christine Goodwin contro Regno Unito), la Corte EDU ha recentemente escluso che l'art. 8 CEDU ponga sugli Stati un'obbligazione positiva di registrazione non binaria, non potendosi ritenere ancora sussistente un consensus europeo al riguardo (sentenza 31 gennaio 2023, Y. contro Francia).

In senso analogo si era già espressa la Corte suprema del Regno Unito, a proposito dell'identificazione non binaria tramite marcatore “X” sui passaporti (sentenza 15 dicembre 2021, Elan-Cane, UKSC 56).

5.4.– La percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile – da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identità “altra” – genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità (art. 2 Cost.).

Nella misura in cui può indurre disparità di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione può del pari sollevare un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.

In vari ambiti della comunità nazionale si manifesta una sempre più avvertita sensibilità nei confronti di questa realtà pur minoritaria, come dimostra, tra l'altro, la pratica delle “carriere alias”, tramite le quali diversi istituti di istruzione secondaria e universitaria permettono agli studenti di assumere elettivamente, ai fini amministrativi interni, un'identità – anche non binaria – coerente al genere percepito.

Tali considerazioni, unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell'Unione europea, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilità sociale.

5.5.– D'altronde, l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria.

Per ricordare solo gli aspetti di maggior evidenza, il binarismo di genere informa il diritto di famiglia (così per il matrimonio e l'unione civile, negozi riservati a persone di sesso diverso e, rispettivamente, dello stesso sesso), il diritto del lavoro (per le azioni positive in favore della lavoratrice), il diritto dello sport (per la distinzione degli ambiti competitivi), il diritto della riservatezza (i “luoghi di contatto”, quali carceri, ospedali e simili, sono normalmente strutturati per genere maschile e femminile).

L'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), dopo aver sancito il principio della parità di trattamento e di opportunità «tra donne e uomini», da assicurare in tutti i campi (comma 2), precisa che esso non osta al mantenimento o all'adozione di misure in favore del «sesso sottorappresentato» (comma 3).

La rettificazione in senso non binario inciderebbe anche sulla disciplina dello stato civile, e non soltanto per la necessità di coniare una nuova voce di registrazione, ma anche riguardo al nome della persona.

Infatti, l'art. 35, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) stabilisce il principio della corrispondenza tra nome e sesso, principio che andrebbe superato, o quantomeno relativizzato, per le persone con identità non binaria, giacché nell'onomastica italiana i nomi ambigenere sono rarissimi (lo conferma proprio il caso di specie, nel quale la persona chiede il riconoscimento dell'identità non binaria e vuole pertanto abbandonare il nome femminile imposto alla nascita, e tuttavia opta, in sostituzione, per un nome maschile).

5.6.– Tutto ciò considerato, in accoglimento della pertinente eccezione della difesa statale, le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982 vanno dichiarate inammissibili.

6.– La censura dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 è invece fondata, nei limiti di cui appresso.

6.1.– All'esame di merito di tali ulteriori questioni non ostano ragioni di inammissibilità.

6.1.1.– L'eccezione di difetto di rilevanza sollevata al riguardo dalla difesa statale è priva di fondamento.

Invero, la deduzione dell'Avvocatura per cui «è la stessa parte ricorrente ad aver applicato la norma in questione nel promuovere il giudizio da cui è scaturito l'incidente di costituzionalità, rivolgendosi al giudice prima che al medico», non è pertinente, in quanto è proprio la disposizione oggetto di censura, nella formulazione vigente, a prescrivere tale sequenza.

6.1.2.– Neppure è persuasivo l'argomento della facoltatività dell'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico, speso dall'Avvocatura generale nella trattazione di merito e che tuttavia – ove fosse fondato – inciderebbe proprio sulla rilevanza delle questioni.

Per sostenere tale argomento la difesa statale richiama l'art. 6 della legge n. 164 del 1982, che tuttavia riguarda una fattispecie di diritto transitorio, i cui effetti sono ormai da tempo esauriti (la disposizione fissa un termine annuale per la domanda di rettificazione «[n]el caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso»).

Verosimilmente, l'Avvocatura intende piuttosto riferirsi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la persona transessuale che si sia sottoposta all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali senza l'autorizzazione giudiziale non per questo perde il diritto alla rettificazione anagrafica (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30125).

È evidente tuttavia che trattasi di due piani differenti, giacché le conseguenze dell'eventuale mancata autorizzazione non possono riflettersi sulla relativa prescrizione, che è tuttora nella legge.

6.1.3.– Occorre interrogarsi d'ufficio riguardo all'incidenza che sulla rilevanza delle questioni ora in scrutinio potrebbe spiegare la constatata inammissibilità di quelle relative al binarismo di genere.

Neppure questo profilo si rivela però ostativo all'esame di merito della censura dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, poiché, a conferma della più volte segnalata autonomia delle due serie di questioni, l'attore del giudizio a quo chiede di sottoporsi a interventi chirurgici di adeguamento in senso gino-androide, funzionali ad una transizione che, non potendo essere allo stato non binaria, sarà dal genere femminile al maschile.

6.1.4.– Le questioni relative all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 devono essere, pertanto, vagliate nel merito.

I parametri sono unicamente quelli evocati dal rimettente – artt. 2, 3 e 32 Cost. –, non potendosi considerare gli ulteriori dedotti dalla parte costituita, la quale, per giurisprudenza costante di questa Corte, non ha il potere di ampliare il *thema decidendum* del giudizio incidentale di legittimità costituzionale (tra molte, sentenze n. 112 e n. 50 del 2024, n. 215, n. 184 e n. 161 del 2023).

6.2.– La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.

Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.

6.2.1.– Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.

Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).

La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».

Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.

6.2.2.– Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).

6.2.3.– Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione».

Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla *ratio legis*.

6.2.4.– Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

Restano assorbite le altre censure.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- 2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Bolzano, sezione seconda civile, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

(omissis)

### **Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024**

(omissis)

#### *Considerato in diritto*

1.– Con ordinanza del 18 gennaio 2024 (reg. ord. n. 36 del 2024) la Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., nonché all'art. 9 CDFUE e all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU, dell'art. 230-bis (Impresa familiare), primo e terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente *more uxorio*, e «in via derivata» dell'art. 230-ter (Diritti del convivente) cod. civ., «che applica al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente una tutela inferiore rispetto a quella prevista per il familiare».

1.1.– Il giudice *a quo* è chiamato a decidere della domanda di accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, e di condanna alla liquidazione della quota spettante quale partecipante all'impresa, proposta da I. U., innanzi al Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti dei figli e coeredi di E. D, già coniugato, di cui esponeva di essere stata stabile convivente, dal 2000 sino alla data del decesso avvenuto nel novembre 2012, e nella cui azienda agricola deduceva di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo dal 2004 (anno di iscrizione nel registro delle imprese) fino al 2012 (anno del decesso).

1.2.– La ricorrente, soccombente nei giudizi di merito, aveva denunciato con il ricorso per cassazione la violazione e falsa applicazione dell'art. 230-bis cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., di cui invocava l'applicazione in considerazione della mutata sensibilità sociale in materia di convivenza, oltre che delle aperture della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale verso il convivente *more uxorio*, nonché la violazione degli artt. 230-bis e 230-ter cod. civ. e dell'art. 11 delle preleggi, la cui applicazione in deroga al principio di irretroattività avrebbe risposto a un criterio di ragionevolezza e di maggior giustizia.

1.3.– Le Sezioni unite rimettenti premettono che la decisione impugnata trovava il suo fondamento nell'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 230-ter cod. civ. e nella impossibilità di un'applicazione estensiva dell'art. 230-bis cod. civ., sicché la rilevanza delle questioni discenderebbe dal fatto che solo all'esito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente *more uxorio*, si sarebbe determinata la necessità di quell'accertamento in punto di fatto, pretermesso dai giudici di merito, circa l'effettività e la continuità dell'apporto lavorativo nell'impresa familiare determinante ai fini dell'accrescimento della produttività dell'impresa; evidenziano, altresì, che una lettura estensiva dell'art. 230-bis cod. civ., costituzionalmente orientata nel senso di un riconoscimento al convivente *more uxorio* degli stessi diritti previsti per il coniuge, sia economico-partecipativi che gestionali, determinerebbe una distonia sistemica accordando *ex post* al convivente, la cui attività nell'impresa familiare fino al 2016 era esclusa dall'alveo applicativo della disposizione, una

tutela per i fatti antecedenti al 2016 addirittura superiore a quella poi prevista dal legislatore con la legge n. 76 del 2016.

1.4.– Non ritenendo percorribile la strada di una interpretazione conforme, data l'insuperabilità della lettera della disposizione e gli evidenziati rischi di distonia del sistema, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, primo e terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non include il convivente *more uxorio* nel novero dei familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare.

1.4.1.– La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 2 Cost., considerando in modo differenziato e non unitario un contributo collaborativo che, a prescindere dal legame formale, trova pur sempre causa nei vincoli di solidarietà ed affettività esistenti nell'ambito di modelli familiari, quali il matrimonio e l'unione civile da un lato e la convivenza di fatto dall'altra, capaci di corrispondere allo stesso modo alle esigenze di realizzazione dei fondamentali bisogni affettivi della persona e dai quali, anche a seguito della cessazione, scaturiscono obblighi di solidarietà morale e materiale. Inoltre, in violazione dell'art. 3 Cost., opererebbe una vera e propria discriminazione tra soggetti che, in modo continuativo, esplicano la medesima attività lavorativa nell'impresa familiare, così determinando una disparità di trattamento fondata sulla (sola) condizione personale (la qualità di coniuge) che, a fronte di un apporto equivalente nell'attività dell'impresa, finisce per porre un ostacolo di ordine economico all'uguaglianza dei cittadini.

1.4.2.– In contrasto con l'art. 4 Cost., l'art. 230-*bis* cod. civ. inciderebbe sullo stretto legame tra il lavoro, che non è fine in sé o mero strumento di guadagno, ma anche strumento di affermazione della personalità del singolo oltre che garanzia di sviluppo delle capacità umane e del loro impiego, ed i valori di effettiva libertà e dignità di ogni persona, e, violando altresì gli artt. 35 e 36 Cost., lascerebbe prive della tutela riconosciuta in presenza di un legame formale, prestazioni lavorative rese nell'ambito di un rapporto di convivenza *more uxorio* mosse dal medesimo spirito di solidarietà che caratterizza il lavoro coniugale, sebbene, avendo l'istituto dell'impresa familiare carattere residuale, sussista il medesimo rischio che le stesse, non essendo possibile fornire la prova specifica di una prestazione a titolo oneroso, vengano ritenute presuntivamente prestate a titolo gratuito.

1.4.3.– Il rimettente denuncia poi la violazione dell'art. 9 CDFUE che, riconoscendo tra le libertà fondamentali tutelate dal Capo secondo, il «diritto di sposarsi» in modo disgiunto rispetto al «diritto di fondare una famiglia», realizza una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto tutelando, anche al di fuori della presenza di vincoli formali nei rapporti familiari, la meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso la scelta, del tutto legittima, di convivere senza matrimonio, sostituendo il tradizionale *favor* per il matrimonio con la pari dignità di ogni forma di convivenza alla quale una legislazione nazionale decida di dare la sua regolamentazione. Sarebbe altresì in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost, in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU, come evolutivamente interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU nel senso di non limitare la nozione di "famiglia" alle relazioni basate sul matrimonio, ma di estenderla anche ad altri legami "familiari" di fatto, se le parti convivono fuori dal vincolo del matrimonio, tanto da circoscrivere la possibilità di una ingerenza degli Stati nazionali nei diritti alla "vita familiare" sia delle coppie sposate che di fatto, con la necessaria osservanza dei principi di legalità, necessità e proporzionalità, elaborando in talune circostanze dei veri e propri obblighi positivi volti alla promozione dei suddetti diritti.

1.5.– Infine, le Sezioni unite prospettano l'illegittimità costituzionale «in via derivata» (recte: in via consequenziale) dell'art. 230-*ter* cod. civ. che, riconoscendo al convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente il mero diritto a partecipare agli utili, ai beni e agli incrementi, applicherebbe allo stesso una tutela patrimoniale inferiore rispetto a quella riconosciuta al familiare dall'art. 230-*bis* cod. civ., privandolo di ogni compenso per l'attività lavorativa prestata in caso di mancata produzione di utili.

2.– Preliminarmente va affermata l'ammissibilità delle questioni.

2.1.– Secondo l'orientamento costante di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale è ammissibile quando l'ordinanza di rimessione è argomentata in modo da consentire il controllo "esterno" della rilevanza attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni

per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale (*ex plurimis*, sentenze n. 94 del 2023, n. 237 del 2022 e n. 259 del 2021).

Nella specie le parti controvertono in ordine agli effetti della partecipazione, protratta per anni, della convivente *more uxorio* all'impresa familiare, di cui era titolare il "compagno"; rapporto cessato nel 2012 a causa del decesso di quest'ultimo. A quella data, e per tutta la durata del rapporto – osserva la Corte rimettente – l'unica disposizione vigente era il censurato art. 230-*bis* cod. civ. e non già l'art. 230-*ter* cod. civ., che, pur concernendo proprio la partecipazione del convivente di fatto all'impresa familiare, non era applicabile *ratione temporis*, essendo stato introdotto solo successivamente dalla legge n. 76 del 2016.

Tale presupposto interpretativo si fonda sulla non applicabilità retroattiva dell'art. 230-*ter* cod. civ., disposizione che, avendo regolamentato per la prima volta l'istituto dell'impresa familiare per i conviventi di fatto, non troverebbe applicazione alla vicenda oggetto del giudizio a quo, poiché la convivenza e il lavoro prestato nell'impresa familiare risultano conclusi nel 2012 per il decesso del convivente della ricorrente.

In presenza di un rapporto giuridico già esaurito alla data di entrata in vigore della nuova norma, il presupposto interpretativo risulta non implausibile, apparendo anzi conforme alla lettera e alla ratio della legge n. 76 del 2016.

Introducendo l'art. 230-*ter* cod. civ. – come meglio si dirà oltre – il legislatore non ha inteso limitare la disciplina preesistente di cui all'art. 230-*bis* cod. civ., escludendo il convivente di fatto da alcuni diritti (quale il diritto al mantenimento) spettanti ai partecipanti all'impresa familiare, ma ha riconosciuto una tutela nuova nel caso di impresa familiare alla quale partecipi un convivente di fatto, sul ritenuto presupposto, implicito ma inequivocabile, che prima non fosse prevista. Ha quindi introdotto una nuova, autonoma e specifica disciplina, pur di portata minore rispetto a quella dell'art. 230-*bis* cod. civ.; disciplina che quindi non poteva che operare per il futuro, così come ritiene la Corte rimettente.

Con riferimento ad altri istituti introdotti dalla legge n. 76 del 2016, la giurisprudenza di legittimità si è già parimenti orientata nel senso della loro portata non retroattiva (in tema di pensione di reversibilità, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 settembre 2021, n. 24694; sezione prima civile, ordinanza 14 marzo 2022, n. 8241).

Del resto, all'epoca della riforma del diritto di famiglia del 1975, quando fu introdotto l'art. 230-*bis* cod. civ., la giurisprudenza si era espressa nel senso della irretroattività di tale nuova disposizione (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 aprile 2013, n. 7981; sezione seconda civile, sentenza 21 ottobre 1992, n. 11500; sezione prima civile, sentenza 6 aprile 1990, n. 2909; sezione terza civile, sentenza 23 ottobre 1985, n. 5195).

Conseguentemente, ed a ragione, la Corte rimettente si è interrogata in ordine all'applicabilità della disposizione vigente all'epoca dei fatti (art. 230-*bis* cod. civ.), piuttosto che di una disposizione non ancora esistente (art. 230-*ter* cod. civ.) e della quale ha plausibilmente ritenuto che non fosse possibile predicare l'applicazione retroattiva.

2.2.– La Corte rimettente ha, poi, escluso la possibilità di un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata (art. 230-*bis* cod. civ.), orientata alla conformità agli evocati parametri.

Vero è che da una parte, l'affermazione della esclusione del convivente *more uxorio* tra i possibili componenti dell'impresa familiare si rinveniva in alcuni non recenti arresti di quella Corte (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 maggio 1994, n. 4204 e sezione seconda civile, sentenza 29 novembre 2004, n. 22405); ma essi non erano in sintonia con altre pronunce che, invece, avevano ritenuto la possibilità, per il medesimo convivente, di essere componente di una comunione tacita familiare (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 19 dicembre 1994, n. 10927 e 15 marzo 2006, n. 5632).

Dall'altra parte, le Sezioni unite penali (Corte di cassazione, sentenza 26 novembre 2020-17 marzo 2021, n. 10381), poste a fronte di un interrogativo analogo – se nella nozione di «prossimi congiunti», prevista dall'art. 384, primo comma, del codice penale, per definire l'area di applicabilità dei «casi di non punibilità», il convivente *more uxorio*, ancorché non espressamente previsto, potesse ritenersi non di meno compreso nell'elenco di cui all'art. 307, quarto comma, cod. pen. (secondo cui «[a]gli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti») –

avevano seguito la strada dell'interpretazione conforme, affermando l'inclusione del convivente nel catalogo dei soggetti che beneficiano della suddetta «scusante soggettiva».

Ma deve considerarsi che lo sviluppo normativo e giurisprudenziale, che, con riferimento a specifiche fattispecie, ha dato rilevanza – come si vedrà oltre – alla situazione della convivenza *more uxorio*, ha uno specifico punto di caduta nella regolamentazione dell'impresa familiare nell'innovativo contesto della disciplina per le unioni civili e le convivenze di fatto, introdotta dalla legge n. 76 del 2016.

Infatti, il comma 13 dell'articolo unico della legge – che prevede il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso – prescrive espressamente che si applichino le disposizioni di cui alle Sezioni II, III, IV, V e VI del Capo VI del Titolo VI del libro primo del codice civile. Da ciò si desume l'applicabilità dell'art. 230-bis cod. civ. alle unioni civili, con conseguente ampliamento del catalogo del suo terzo comma nella parte in cui definisce come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Invece il comma 46 dello stesso articolo unico introduce una nuova disposizione – l'art. 230-ter cod. civ. – che prevede che «[a]ll convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

Da quest'ultima disposizione, in particolare, si desume a contrario la non applicabilità dell'art. 230-bis alle convivenze *more uxorio*; ciò che ha costituito un chiaro dato testuale preclusivo dell'interpretazione conforme.

Pertanto, la Corte rimettente ha ritenuto che fosse solo possibile sollevare – come ha fatto – l'incidente di costituzionalità.

2.3.– Quanto poi alla non manifesta infondatezza, la Corte rimettente ha diffusamente motivato in ordine alle ragioni per le quali a suo giudizio la disposizione censurata è suscettibile dei sollevati dubbi di legittimità costituzionale.

3.– Giova preliminarmente richiamare, in sintesi, il quadro normativo di riferimento, che è caratterizzato da due fondamentali riforme, le quali hanno rispecchiato la progressiva evoluzione dei legami familiari nella società civile: la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto del 2016.

3.1.– L'art. 89 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia) ha introdotto, nell'autonoma Sezione VI del Capo VI del titolo VI del Libro primo del codice civile, l'art. 230-bis, rubricato «Impresa familiare», che per la prima volta ha riconosciuto una tutela specifica a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell'impresa gestita dal capofamiglia; il rapporto rilevante è quello intercorrente tra un soggetto e un familiare imprenditore, allorquando il primo svolga un'attività di lavoro continuativa a favore del secondo, a cui la disposizione di nuovo conio riconosce un regime di tutela specifico, ma anche suppletivo, destinato ad operare solo laddove familiare e imprenditore non abbiano provveduto a disciplinare diversamente e in autonomia la prestazione di lavoro, anche in forma tacita, attraverso gli istituti lavoristici o di diritto societario.

3.2.– Prima della riforma del 1975, la partecipazione all'attività produttiva della famiglia, anche se svolta con carattere di prevalenza e di continuità, veniva considerata alla stregua di una prestazione lavorativa resa “*affectionis vel benevolentiae causa*”, alla quale si applicava una presunzione *iuris tantum* di gratuità in virtù dei vincoli familiari.

Sulla base di tale presunzione si escludeva che le prestazioni rese in ambito familiare potessero generare pretese e obblighi, giuridicamente vincolanti, azionabili nei confronti del familiare imprenditore, beneficiario delle prestazioni medesime, tranne che nell'ambito del lavoro prestato da familiari nell'esercizio dell'agricoltura, ove erano previste le comunioni tacite familiari, regolate dagli usi, in base ai quali erano generalmente riconosciuti ai partecipanti diritti patrimoniali (art. 2140 cod. civ., ora abrogato, per essere la disciplina della comunione tacita familiare confluita in quella dell'impresa familiare, integrata sempre dagli usi).

Negli anni diviene via via più sentita l'esigenza di fornire strumenti di tutela per evitare che la comunità familiare potesse dare origine e copertura a situazioni di sfruttamento, nella consapevolezza che il lavoro gratuito privo di tutela in molteplici contesti familiari non fosse il frutto di una scelta di libertà, quanto piuttosto il portato di un predominio dell'imprenditore nei confronti della moglie e degli altri componenti del nucleo familiare, quale retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, ormai superata; il marcato ridimensionamento della presunzione di gratuità ad opera dell'art. 230-*bis* cod. civ. ha corrisposto all'esigenza di riconoscere una tutela minima a quei rapporti di lavoro che, svolgendosi con peculiari caratteristiche nell'ambito di aggregati familiari, non potevano contare su più specifiche discipline di protezione.

3.3.– Il fondamento costituzionale dell'istituto va ricondotto all'art. 29 Cost, ed ancora prima ai principi di solidarietà e di eguaglianza di cui agli artt. 2 e 3 Cost., non meno che all'art. 35 Cost., secondo cui «[l]a Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni», all'art. 36 Cost., che riconosce il diritto alla giusta retribuzione, e, non da ultimo, all'art. 37 Cost., data la tendenziale prevalenza del lavoro femminile in ambito familiare, di cui dà conto l'espressa previsione del secondo comma dell'art. 230-*bis* cod. civ. nell'affermare l'equivalenza del lavoro della donna a quello dell'uomo.

La natura residuale dell'impresa familiare si pone in linea con i principi ispiratori dell'intera riforma del diritto di famiglia. Le finalità di protezione dell'istituto, inteso a dettare una disciplina di chiusura del sistema del lavoro familiare, convergono verso la natura imperativa della norma, nel senso che la riconducibilità del rapporto nell'ambito della corrispondente disciplina non ne consente l'elusione mediante il ricorso ad uno schema negoziale che attribuisca al familiare una posizione deteriore rispetto a quella da essa garantita.

3.4.– In forza della previsione di cui all'art. 230-*bis* cod. civ., il familiare che presta la propria attività di lavoro, in modo continuativo nella famiglia o nell'impresa familiare, cioè a favore di un imprenditore a lui legato, ai sensi del comma terzo, da vincolo di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo, gode di una complessiva posizione partecipativa che consta sia di diritti patrimoniali che di diritti amministrativo-gestori.

Sotto il profilo economico, il familiare ha innanzitutto diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in caso di buon andamento dell'attività d'impresa, ha diritto ad una quota di utili e di incrementi, anche in ordine all'avviamento, proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, e partecipa, sempre in detta proporzione, ai beni acquistati con gli utili.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza, così garantendo al familiare un trattamento diverso rispetto a quello normalmente riservato ad un lavoratore subordinato in ragione del particolare vincolo di solidarietà familiare che lega i partecipanti all'impresa.

3.5.– Secondo il diritto vivente l'impresa familiare non costituisce una modalità di gestione collettiva dell'impresa, bensì una forma di collaborazione all'interno di essa e la norma di cui all'art. 230-*bis* cod. civ. disciplina unicamente il rapporto che si instaura tra soggetti – il familiare (o i familiari) e l'imprenditore – per effetto dello svolgimento della prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell'attività d'impresa, di cui resta titolare l'imprenditore che è l'unico soggetto ad agire sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente all'esercizio dell'impresa; il diritto del singolo prestatore di lavoro non è condizionato dall'analogo diritto che spetta agli altri familiari, in quanto esso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro prestato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 gennaio 2005, n. 874).

Dopo un iniziale contrasto, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel configurare l'impresa familiare solo qualora il titolare dell'impresa sia un imprenditore individuale, escludendo quindi l'applicazione dell'art. 230-*bis* cod. civ. a vantaggio del familiare che presti la propria opera nell'ambito dell'impresa gestita in forma societaria (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 novembre 2014, n. 23676), mentre, quanto alla possibilità di fruire della tutela ex art. 230-*bis* cod. civ. anche per il familiare che presta la propria attività all'interno della famiglia, si è evidenziata la necessità che il lavoro domestico risulti strettamente correlato e finalizzato alla gestione dell'impresa familiare, quale espressione

di coordinamento e frazionamento dei compiti nell'ambito del consorzio domestico, in vista dell'attuazione dei fini di produzione o di scambio dei beni o servizi proprio della stessa (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 febbraio 1997, n. 1525).

3.6.– L'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all'impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che in un unico e lungo articolo, suddiviso in 69 commi, contempla due modelli distinti: il primo, quello dell'unione civile, cui sono dedicati i primi 35 commi, è riservato alle coppie formate da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali.

3.7.– Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), che rileva nel giudizio a quo, la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli o che si sviluppano con i terzi.

Conviventi di fatto sono definiti, ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge citata, «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile». La convivenza di fatto implica un "legame affettivo di coppia"; quindi non vi rientra la convivenza, ancorché stabile, che sia meramente amicale, di sostegno o di compagnia.

Il comma 37 aggiunge poi che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, occorre fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). La dichiarazione anagrafica crea una presunzione di stabilità del vincolo affettivo di coppia e agevola, sul piano probatorio, il riconoscimento dei diritti in favore dei conviventi di fatto.

La dichiarazione non può esser fatta da persone «vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile», così come gli stessi rapporti sono di impedimento a contrarre matrimonio (artt. 86 e 87 cod. civ.).

I commi da 50 a 63 fissano *ex novo* la regolamentazione dell'eventuale contratto di convivenza, mediante cui i conviventi di fatto «possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune». Il contratto di convivenza richiede (ex comma 57, lettera a, non diversamente dal matrimonio ex art. 86 cod. civ.) lo stato libero delle parti, essendo nullo in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza. Le restanti disposizioni si innestano nel solco di precedenti normativi e giurisprudenziali, soprattutto per quanto concerne i diritti della coppia verso l'esterno, confermando o precisando facoltà già riconosciute ai conviventi (quanto ai rapporti personali i commi da 38 a 41, 47 e 48; quanto ai rapporti patrimoniali i commi 44, 45 e 49), oppure, in misura minore, sono dirette ad ampliare la tutela di costoro attribuendo prerogative nuove (vedi il comma 42 sul diritto del convivente di continuare ad abitare, per un certo periodo, nella casa di comune residenza e di proprietà dell'altro dopo la sua morte o il comma 65 sul diritto agli alimenti in seguito alla cessazione della convivenza); restano affidati alla spontaneità dei comportamenti tutti quegli aspetti che caratterizzano la gestione delle esigenze della coppia, quali coabitazione, collaborazione, contribuzione ai bisogni comuni, assistenza morale e materiale, determinazione dell'indirizzo familiare e fedeltà, durata della relazione.

3.8.– Nella legge n. 76 del 2016 la distinzione tra unione civile da un lato e convivenza di fatto dall'altro, rileva – come si è già visto – anche con specifico riferimento all'istituto dell'impresa familiare.

Il comma 20 dell'art. 1 della medesima legge n. 76 del 2016 detta una disposizione di coordinamento, secondo cui, «[a] solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non

richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 [...].».

In forza di tale disposizione tra i familiari partecipanti all'impresa familiare deve annoverarsi la persona dello stesso sesso unita civilmente all'imprenditore.

In tal senso depone quanto stabilito dal comma 13 del medesimo articolo, a mente del quale «[i]l regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile»; dall'applicazione della sezione VI del capo VI discende l'estensione dell'art. 230-*bis* cod. civ. alle persone legate dall'unione civile.

3.9.– Per il convivente di fatto il legislatore, in luogo dell'inclusione del novero dei soggetti ammessi a godere del regime dell'impresa familiare, ha optato per l'introduzione di una autonoma e specifica regolamentazione.

Il comma 46 ha inserito nel codice civile l'art. 230-*ter*, rubricato «Diritti del convivente», che regola le prestazioni di lavoro rese nell'ambito della famiglia di fatto dettando una disciplina che riconosce al convivente-lavoratore una tutela più ristretta rispetto a quella prevista per i familiari dall'art. 230-*bis* cod. civ.

La tutela del convivente è limitata a taluni, circoscritti, aspetti, quali «una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento».

L'espresso riferimento al lavoro prestato «all'interno dell'impresa dell'altro convivente» lascia fuori dal perimetro delle tutele il lavoro «nella famiglia»; al convivente non spetta il diritto al mantenimento ma solo una partecipazione basata sui risultati economici dell'impresa commisurata sul «lavoro prestato» e poiché gli utili e gli incrementi potrebbero anche mancare in caso di risultati negativi dell'azienda, la sua tutela economica resta meramente eventuale.

Manca la previsione di un diritto di prelazione per il caso di divisione ereditaria o cessione dell'impresa familiare e non viene riconosciuto alcun diritto partecipativo, con la conseguenza che il convivente, pur collaborando unitamente ad altri familiari dell'imprenditore, deve attenersi alle decisioni gestionali e sugli indirizzi produttivi adottate dagli altri componenti, anche in ordine alla eventuale partecipazione agli utili a cui avrebbe diritto; viene, invece, confermato il carattere residuale della tutela, con la precisazione che il diritto di partecipazione non spetta nei soli casi di esistenza di un rapporto di società o di lavoro subordinato.

3.10.– A completamento del contesto normativo non può non farsi cenno ad alcune delle plurime disposizioni che, nel tempo, hanno dato rilievo alla convivenza di fatto.

Nel codice civile sono presenti gli artt. 330, 333 e 342-*bis*, quanto all'allontanamento del convivente che maltratta o abusa del minore, nonché gli artt. 155-*bis* e 337-*sexies* cod. civ. che fanno espressamente riferimento alla convivenza *more uxorio*.

Alla convivenza coniugale fa riferimento anche l'art. 199 cod. proc. pen., nel disciplinare la facoltà dei prossimi congiunti di astensione dal deporre.

La convivenza prematrimoniale dei coniugi, «in modo stabile e continuativo», rileva ai fini della legittimazione all'adozione ex art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore a una famiglia).

Quanto al prelievo di organi e di tessuti, consentito a determinate condizioni, l'art. 3 della legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti) riconosce il diritto di ricevere informazioni sulle opportunità terapeutiche al coniuge non separato o al convivente *more uxorio*.

L'elenco dei soggetti beneficiari dell'elargizione ai superstiti, di cui all'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), comprende espressamente i conviventi *more uxorio*.

Nel definire le condizioni di applicabilità di speciali misure di protezione l'art. 9, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, fa riferimento anche a coloro che convivono stabilmente con le persone a rischio.

La legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali) ha previsto che l'amministratore di sostegno possa anche essere una persona stabilmente convivente, la quale può altresì proporre l'istanza di inabilitazione o interdizione.

L'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è previsto per le coppie di persone maggiorenti «coniugate o conviventi» (art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

Dopo la legge n. 76 del 2016, al convivente di fatto fa riferimento anche l'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) nel definire la figura di *caregiver* familiare.

Anche il novellato art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio», richiama la figura del convivente di fatto come possibile beneficiario dei permessi per assistere persone disabili.

Parimenti l'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), come riformulato dall'art. 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 105 del 2022, prevede che al coniuge convivente sono equiparati, ai fini dei riposi e permessi per assistere i figli con handicap grave, sia la parte di un'unione civile, sia il convivente di fatto.

4.– Venendo ora al merito, le questioni sono fondate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., da valutarsi complessivamente.

5.– Il fulcro delle sollevate questioni di legittimità costituzionale risiede nella portata della tutela del convivente *more uxorio* – ossia del «convivente di fatto» ex art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 – quale ritraibile dalla Costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle «formazioni sociali» ove si svolge la sua personalità. Tale è, appunto, la convivenza di fatto, la quale esige una tutela che si affianca a quella che l'art. 29, primo comma, Cost. riserva alla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Anche recentemente questa Corte ha ribadito che il matrimonio, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, è riconducibile all'art. 29 Cost. (sentenze n. 66 del 2024, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010); invece, le convivenze di fatto, al pari delle unioni civili, appartengono alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del 2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010).

L'emersione delle convivenze di fatto come diffuso fenomeno sociale è relativamente recente; dai dati statistici risulta la “moltiplicazione delle unioni libere”, che ormai sopravanzano, in numero, le famiglie fondate sul matrimonio.

In Assemblea costituente, invece, fu presente solo la fattispecie della famiglia fondata sul matrimonio, radicata nella tradizione e nel comune sentire del tempo, e il dibattito, vivace e prolungato, si focalizzò sull'incidenza del matrimonio concordatario e sull'opportunità di prevederne, o meno, il suo carattere di indissolubilità.

Ma all'epoca, la convivenza *more uxorio* non era ignota neppure al codice civile del 1942, quando ad esempio nella disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità si faceva riferimento al caso di convivenza notoria «come coniugi» (art. 260 cod. civ.). E prima ancora, nella “Relazione Solmi” al

Progetto del nuovo codice civile, si abbandonava espressamente il termine «concubinato», che recava uno stigma, anche perché evocativo della sua (asimmetrica) criminalizzazione nel codice penale del 1930 (art. 560 cod. pen.), in favore dell'espressione «convivenza a modo di coniugi».

Questa Corte poi dichiarerà l'illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 147 del 1969) e il termine «concubinato» scomparirà per far posto definitivamente a quello di «convivenza a modo di coniugi» o *more uxorio* e infine, con la legge n. 76 del 2016, a quello di «conviventi di fatto».

6.– A partire dagli anni Settanta nella giurisprudenza della Corte trova spazio la “convivenza *more uxorio*”, ma per concorrere, come fattore comparativo, a mostrare l'ingiustificatezza del divieto civilistico di donazioni tra coniugi; divieto discriminatorio anche perché non operava per i conviventi (sentenza n. 91 del 1973; per un'argomentazione simile, quanto al trattamento deteriore per i coniugi rispetto a quello dei conviventi, vedi anche recentemente la sentenza n. 209 del 2022).

La storica riforma del diritto di famiglia del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151) apporta notevoli modifiche al rapporto di coniugio, ma contiene solo un limitato riferimento alla convivenza di fatto, come nel novellato art. 317-*bis*, secondo comma, cod. civ. quanto all'esercizio congiunto della potestà da parte dei genitori naturali conviventi che avessero entrambi riconosciuto il figlio.

Anche in questo contesto profondamente riformato, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato la permanente netta differenza tra il rapporto di coniugio, fondato sul matrimonio, e la convivenza *more uxorio* : sono «due situazioni [...] nettamente diverse» (sentenza n. 6 del 1977). La «convivenza *more uxorio* è un rapporto di fatto, privo dei caratteri di stabilità o certezza e della reciprocità e corresponsività dei diritti e doveri, previsti dagli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148 cod. civ., che nascono soltanto dal matrimonio e sono propri della famiglia legittima. La coabitazione, infatti, del convivente *more uxorio* può cessare per volontà di uno dei conviventi in qualsiasi momento anche mediante azione giudiziaria» (sentenza n. 45 del 1980).

7.– Il punto di svolta può essere individuato nella sentenza n. 237 del 1986, ove la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 307, quarto comma, e 384 cod. pen., sotto il profilo della mancata previsione del convivente *more uxorio* tra i prossimi congiunti beneficiari della causa di non punibilità (successivamente riconosciuta – come si è già detto – dalla giurisprudenza delle sezioni unite penali della Corte di cassazione), pur dichiarando la non fondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 29 Cost., assume una posizione nuova rispetto alle sue precedenti pronunce. Muovendo da una interpretazione evolutiva dell'art. 2 Cost., afferma che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare – anche a sommaria indagine – costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più [...] allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d'altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione». Anche la convivenza *more uxorio*, pur diversa dal vincolo coniugale, merita una disciplina di tutela che la Corte sollecita il legislatore a introdurre.

Un primo ampliamento della tutela del convivente *more uxorio* si ha di lì a poco con la sentenza n. 404 del 1988. Con riferimento specifico al diritto all'abitazione – che «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione» (sentenza n. 217 del 1988) – è stata ritenuta costituzionalmente illegittima una disciplina di tutela dettata in materia di rapporto locativo per il coniuge, i parenti e gli affini conviventi, che escludeva (nel senso che non prevedeva anche) il convivente *more uxorio*. L'art. 6, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) stabiliva infatti che, in caso di morte del conduttore, gli succedevano nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. La Corte – nel ritenere che l'art. 2 Cost. è violato «quanto al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente lesa» – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente *more uxorio* (sentenza n. 404 del 1988).

In seguito, la Corte continua a riconoscere «la rilevanza costituzionale del “consolidato rapporto” di convivenza, ancorché rapporto di fatto», pur sempre «distinto dal rapporto coniugale» (sentenza n. 8 del 1996). E – aggiunge la medesima pronuncia – la «distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale, come tali, non esclude affatto, tuttavia, la comparabilità delle discipline

riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3 della Costituzione».

La convivenza *more uxorio* costituisce un rapporto ormai entrato nell'uso ed è comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo coniugale. Questa trasformazione della coscienza e dei costumi sociali, comunque, non autorizza la perdita dei contorni caratteristici delle due figure. La diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo, giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi che trova il suo fondamento costituzionale nella circostanza che il rapporto coniugale riceve tutela diretta nell'art. 29 Cost. (ordinanza n. 121 del 2004).

Ma vi sono, poi, gli «aspetti particolari». La Corte ricorda che «in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra convivenza *more uxorio* e rapporto coniugale caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria una identità di disciplina, che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza imposto dall'art. 3 Cost.» (sentenza n. 140 del 2009).

La valorizzazione di questo approccio, basato su un controllo di ragionevolezza per situazioni “specifiche” e “particolari”, da individuarsi caso per caso, si è avuto nella sentenza n. 213 del 2016 che, nel dichiarare costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera a, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»), nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, sottolinea che, pur restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente, deve ritenersi irragionevole e logicamente contraddittoria l'esclusione del convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile e «ciò in particolare – ma non solo – nei casi in cui la convivenza si fondi su una relazione affettiva, tipica del “rapporto familiare”, nell'ambito della platea dei valori solidaristici postulati dalle “aggregazioni” cui fa riferimento l'art. 2 Cost.».

Questa Corte ha ricordato che «da distinta considerazione costituzionale della convivenza e del rapporto coniugale non esclude la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'art. 3 Cost.»; e ha puntualizzato che «[i]n questo caso l'elemento unificante tra le due situazioni è dato proprio dall'esigenza di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile grave, nella sua accezione più ampia, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo *ex* art. 2 Cost.», mentre in caso contrario «il diritto – costituzionalmente presidiato – del portatore di handicap di ricevere assistenza nell'ambito della sua comunità di vita, verrebbe ad essere irragionevolmente compresso, non in ragione di una obiettiva carenza di soggetti portatori di un rapporto qualificato sul piano affettivo, ma in funzione di un dato “normativo” rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio».

Più recentemente la rilevanza della convivenza di fatto è stata presa in considerazione dalla sentenza n. 10 del 2024. Questa Corte, affrontando la delicata questione dell'affettività intramuraria in stato di detenzione, non ha dubitato della inclusione della convivenza tra le relazioni affettive della persona che l'ordinamento giuridico tutela «nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l'essenza». Ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente.

8.– Anche nella giurisprudenza comune la convivenza *more uxorio* trova riconoscimento.

La giurisprudenza civile di legittimità, premesso che la situazione di convivenza resta non pienamente assimilabile al matrimonio, sia sotto il profilo della stabilità che di quello delle tutele offerte al convivente, tanto nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto, riconosce con orientamento condiviso

che, in quanto «espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, cui corrisponde anche un'assunzione di responsabilità» verso il partner e il nucleo familiare, l'instaurazione di una stabile convivenza comporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o la compagna «dal quale possono derivare contribuzioni economiche che non rilevano più per l'ordinamento solo quale adempimento di un'obbligazione naturale, ma costituiscono, dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto (come attualmente previsto dall'art. 1, comma 37, della legge n. 76 del 2016), anche l'adempimento di un reciproco e garantito dovere di assistenza morale e materiale» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198).

In particolare, nelle più recenti pronunce delle Sezioni unite civili, in caso di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, si dà rilievo al periodo di convivenza, sia prematrimoniale (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 dicembre 2023, n. 35385), che dell'ex coniuge (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 7 febbraio 2023, n. 3645 e ordinanza 5 maggio 2022, n. 14256), quanto alla determinazione dell'assegno divorzile o dell'assegno di mantenimento (Corte di cassazione, prima sezione civile, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34728), e della convivenza antecedente l'unione civile per la determinazione dell'assegno in favore del componente dell'unione civile (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 27 dicembre 2023, n. 35969).

L'accertamento dell'esistenza della convivenza – intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – rileva in tante altre situazioni specifiche: sul risarcimento del danno da perdita della vita del convivente (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze 13 aprile 2018, n. 9178 e 16 settembre 2008, n. 23725); sulla sofferenza provata dal convivente in conseguenza dell'uccisione del figlio unilaterale del *partner* (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037); ai fini dell'indebito arricchimento (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14732); ai fini della legittimazione ad esperire l'azione di spoglio (Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza 2 gennaio 2014, n. 7); sulla detenzione qualificata dell'immobile adibito a casa familiare assegnato all'ex convivente genitore collocatario di figli minori (Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 11 settembre 2015, n. 17971).

9.– Dal suo canto la giurisprudenza penale di legittimità – già sopra richiamata – converge verso interpretazioni estensive al convivente di fatto di disposizioni che, tradizionalmente, facevano esclusivo riferimento alla famiglia fondata sul matrimonio.

Particolarmente significativa – come è già stato sopra rilevato – è l'estensione al convivente *more uxorio* del perimetro applicativo della «scusante soggettiva» di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., operata in via interpretativa dalla Corte di cassazione (sentenza n. 10381 del 2021).

10.– Nell'ambito europeo, l'adeguamento dell'ordinamento interno al quadro di progressiva evoluzione dei costumi del nostro paese ha trovato conforto e a volte stimolo nei principi della CEDU (che all'art. 8 riconosce il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e in quelli della CDFUE (che all'art. 9 riconosce il «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia»); l'interpretazione di tali principi ad opera degli organi giurisdizionali sovranazionali si orienta nel senso del riconoscimento della tutela dei diritti legati alla vita privata e familiare all'unione di due persone in sé, anche se dello stesso sesso, a prescindere dalla celebrazione del matrimonio, purché la stessa sia connotata da stabilità.

Che la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di vita “familiare” è una nozione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte EDU in sede di interpretazione dell'art. 8, paragrafo 1, (Corte EDU, sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio; Corte EDU, sentenza 18 dicembre 1986, Johnston e altri contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 26 maggio 1994, Keegan contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 5 gennaio 2010, Jaremowicz contro Polonia; Corte EDU, sentenza 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti contro Italia; Corte EDU, sentenza 24 giugno 2010, Schalk and Kopf contro Austria; Corte EDU, sentenza 3 aprile 2012, Van der Heijden contro Paesi Bassi; Corte EDU, grande camera, sentenza 7 novembre 2013, Vallianatos contro Grecia; Corte EDU, sentenza Oliari ed altri contro Italia); l'ambito soggettivo della nozione di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 CEDU include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, sia le relazioni fondate sul dato biologico, sia, infine, quelle che costituiscono “famiglia” in senso sociale, alla condizione che sussista l'effettività di stretti e comprovati legami affettivi.

Anche l'art. 9 CDFUE, nel riconoscere il «diritto di sposarsi» tra le libertà fondamentali tutelate in modo disgiunto e autonomo rispetto al «diritto di fondare una famiglia», ha realizzato una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto ponendo le basi per un avanzamento nelle possibilità di protezione della molteplicità e varietà delle relazioni ad esse riconducibili.

11. – In sintesi, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa (punto 3 e seguenti), sia della giurisprudenza costituzionale (punto 7), comune (punti 8 e 9) ed europea (punto 10), che ha dato piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Il modello secondo la scelta del Costituente è la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.).

Permangono, quindi, differenze di disciplina, ma, quando si tratta di diritti fondamentali, esse sono recessive e la tutela non può che essere la stessa sia che si tratti, ad esempio, del diritto all'abitazione (sentenza n. 404 del 1988), o della protezione di soggetti disabili (sentenza n. 213 del 2016), o dell'affettività di persone detenute (sentenza n. 10 del 2024).

Parimenti fondamentale è il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), che, quando reso nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale protezione.

Come si è già visto, la disciplina dell'impresa familiare – a differenza di quella dell'impresa coniugale (art. 177, primo comma, lettera d, cod. civ.), che concerne specificamente il regime patrimoniale legale della comunione dei beni tra i coniugi – mira a tutelare il lavoro “familiare”, quale fattispecie intermedia tra il lavoro subordinato vero e proprio e quello gratuito, reso “*affectionis vel benevolentiae causa*”. La difficoltà per il prestatore di provare la subordinazione in siffatto contesto finiva prevalentemente per attrarre la prestazione nella fattispecie del lavoro gratuito, privo di effettiva protezione.

Questa esigenza di approntare una speciale garanzia del lavoro è stata realizzata dall'art. 230-bis cod. civ., secondo la scelta del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con un ampio raggio di applicazione perché abbraccia non solo il coniuge e gli stretti congiunti dell'imprenditore, ma anche tutti i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado secondo l'elencazione contenuta nel terzo comma della disposizione; elencazione alla quale deve ritenersi che si siano aggiunti, nel 2016, i soggetti legati da unioni civili.

Ma anche il convivente *more uxorio* versa nella stessa situazione in cui l'*affectio maritalis* fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l'effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità.

È vero che successivamente il legislatore ha posto rimedio – solo parzialmente e in termini ingiustificatamente discriminatori – a questa carenza quando, nell'istituire le unioni civili, ha introdotto una fattispecie dimidiata di partecipazione all'impresa familiare del convivente di fatto (art. 230-ter cod. civ.).

A differenza delle unioni civili, questa esigenza di garanzia del lavoro reso nell'impresa familiare sussisteva già prima in presenza di convivenze di fatto che richiedevano la stessa tutela di questo diritto fondamentale. La protezione del lavoro del convivente di fatto doveva essere la stessa di quella del coniuge e non poteva essere inferiore a quella riconosciuta finanche all'affine di secondo grado che prestasse la sua attività lavorativa nell'impresa familiare.

Risulta pertanto la violazione del diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche l'art. 3 Cost. risulta violato «non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente» (sentenza n. 213 del 2016), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.).

12.– La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata va operata inserendo il convivente di fatto dell'imprenditore nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'impresa familiare di cui al terzo

comma dell'art. 230-*bis* cod. civ., e quindi prevedendo come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto».

Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016), vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all'imprenditore.

13.– Pertanto – assorbito l'esame degli ulteriori parametri evocati (art. 9 CDFUE e art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 CEDU) – si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

14.– L'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-*bis* cod. civ. al convivente di fatto per effetto della predetta pronuncia di illegittimità costituzionale fa sì che la previsione dell'art. 230-*ter* cod. civ. avrebbe oggi il significato non più di apprestare per quest'ultimo una garanzia prima non prevista, come nell'intendimento del legislatore del 2016, bensì quella di restringere – ingiustificatamente e in modo discriminatorio (in violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.) – la più ampia tutela qui riconosciuta; un abbassamento di protezione che viola il diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.), oltre che il diritto alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.).

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa in via consequenziale all'art. 230-*ter* cod. civ., che attribuisce al convivente di fatto una tutela dimidiata dal mancato riconoscimento del lavoro «nella famiglia», del diritto al mantenimento, del diritto di prelazione nonché dei diritti partecipativi, e quindi significativamente più ridotta rispetto a quella che consegue all'accoglimento della questione sollevata in riferimento all'art. 230-*bis* cod. civ.

#### PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto»;
- 2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*ter* cod. civ.

*(omissis)*

#### **Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024**

*(omissis)*

#### *Considerato in diritto*

1.– Con ordinanza del 17 gennaio 2024 (reg. ord. n. 34 del 2024), il TRGA del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, nella parte in cui, nel definire il requisito ostativo all'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la abitazione principale, non prevede, oltre al coniuge del richiedente il permesso di costruire, anche il convivente di fatto.

2.– Il citato art. 87, infatti, disciplina il contributo di costruzione dovuto per la realizzazione di interventi edilizi che comportano un aumento del carico urbanistico e, con la disposizione indubbiata, stabilisce che la prima abitazione è considerata tale in presenza di un requisito negativo, dato dalla circostanza che il richiedente il permesso di costruire e il suo coniuge, «non divorziati né separati

giudizialmente», non siano già «titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale».

Questa previsione, ai fini che qui rilevano, acquista senso alla luce del successivo art. 90, comma 1, lettera d), che contempla un'esenzione dal suddetto contributo di costruzione «per gli interventi di nuova costruzione destinati», appunto, «a realizzare la prima abitazione del richiedente», limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificabile come di lusso.

3.– Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 Cost.: non vi sarebbe, infatti, ragione per consentire la fruizione della descritta esenzione nell'ipotesi in cui il convivente di fatto del richiedente il permesso di costruire vanta la proprietà (o uno dei diritti sopra menzionati) su un alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale, ciò che si risolverebbe, peraltro, in una ingiustificata disparità di trattamento tra i conviventi di fatto e le coppie coniugate.

In tal modo, la disciplina normativa censurata violerebbe, altresì, l'art. 31 Cost., in quanto non terrebbe in considerazione le esigenze di tutela della famiglia, finendo per penalizzarla.

4.– Preliminarmente, va precisato che dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione emerge che il giudice a quo censura, non solo la definizione di abitazione principale, ma soprattutto la relativa esenzione – di essa, infatti, si controverte nel processo principale – sì che il *petitum* verte, in realtà, sul combinato disposto dell'art. 87, comma 4, lettera a), numero 2), e dell'art. 90, comma 1, lettera d), della legge prov. Trento n. 15 del 2015.

5.– Il rimettente muove dall'assunto secondo cui non sarebbe praticabile un'interpretazione adeguatrice dell'art. 87, comma 4, lettera a), numero 2), della legge prov. Trento n. 15 del 2015, non potendosi ritenere che il requisito ostativo ivi previsto sia estendibile, per tale via, anche al caso di convivenza di fatto; la lettera della legge, osserva difatti il giudice *a quo*, «costituisce il limite cui deve arrestarsi, anche, l'interpretazione costituzionalmente orientata dovendo, infatti, esser sollevato l'incidente di costituzionalità ogni qual volta l'opzione ermeneutica supposta conforme a costituzione sia incongrua rispetto al tenore letterale della norma stessa (in questi termini Cass. civ., Sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230)».

Diversamente, la Provincia autonoma sostiene che a una tale conclusione si possa pervenire, sulla scorta del dato letterale e di un'esegesi storico-evolutiva.

5.1.– La premessa ermeneutica del giudice a quo è condivisibile, alla luce del chiaro tenore testuale della disposizione provinciale in discorso: questa, nel fare espresso riferimento al «coniuge», è difatti inequivoca nel circoscrivere il proprio ambito applicativo solo a coloro che sono legati dal vincolo del matrimonio (e dall'unione civile, in forza dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016).

Non ha pregio, d'altro canto, la tesi della Provincia autonoma di Trento secondo cui si tratterebbe, nella specie, di accedere a un'interpretazione storico-evolutiva basata sulla sopravvenienza, rispetto alla legge provinciale oggetto di doglianza, della legge n. 76 del 2016, che «[p]er la prima volta» avrebbe riconosciuto anche in capo ai conviventi di fatto «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».

Al contrario, va, infatti, osservato che, all'epoca dell'adozione della legge prov. Trento n. 15 del 2015, la convivenza di fatto già rappresentava un fenomeno che aveva un riconoscimento sul piano normativo – essendo prevista, sia pure in modo frammentario, da una pluralità di disposizioni, come recentemente rilevato da questa Corte (sentenza n. 148 del 2024) – e giurisprudenziale.

Peraltro, lo stesso legislatore provinciale è nuovamente intervenuto (con la legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2017, n. 3, recante «Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia») sulla definizione di prima abitazione e sulla connessa esenzione per l'ipotesi delle nuove costruzioni anche dopo la citata legge n. 76 del 2016, senza, ciò malgrado, introdurre un riferimento alla convivenza di fatto.

6.– Tanto chiarito, va osservato che, pur attraverso percorsi diversi, sia il giudice rimettente che la Provincia autonoma di Trento chiedono a questa Corte di circoscrivere la portata delle disposizioni agevolative censurate, il primo attraverso una pronuncia additiva diretta a una parificazione verso il basso, che precluda la fruizione del beneficio anche ai conviventi di fatto, la seconda attraverso una – però non percorribile – interpretazione costituzionalmente orientata che raggiunga il medesimo risultato.

In effetti, tali disposizioni provinciali configurano vere e proprie norme di privilegio, che, come rileva il giudice *a quo*, costituiscono «una deroga all'obbligo generalizzato di corrispondere al Comune il contributo di costruzione» e contrastano innanzitutto con il principio di ragionevolezza, come emerge approfondendo la *ratio* del contributo di costruzione.

6.1.– Tale contributo, infatti, ha «natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario», generale e non sinallagmatica (Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 30 agosto 2018, n. 12, e 7 dicembre 2016, n. 24), e «rappresenta una compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione» (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 27 maggio 2024, n. 4685, e, ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 12 del 2018 e n. 24 del 2016); l'esenzione dal suo pagamento si traduce, pertanto, in una deroga al dovere di concorrere a tale spesa.

Precisamente, il contributo si compone di due quote, parametrata, rispettivamente, agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, che sono rappresentative, l'una, del maggior sacrificio imposto alla collettività in termini di carico urbanistico e, l'altra, dell'incremento di valore della proprietà immobiliare conseguente all'edificazione.

Le *rationes* delle due quote sono diverse: la prima mira a compensare la comunità del costo che l'edificazione determina a carico della stessa; la seconda mira a socializzare il maggior valore che il proprietario ottiene dalla costruzione.

In questa prospettiva, quella dell'onerosità del permesso di costruire è una «regola generale» (sentenza n. 296 del 1991; nella medesima direzione è orientata la giurisprudenza amministrativa: *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 28 dicembre 2021, n. 8682, e sezione quarta, sentenza 1° giugno 2020, n. 3405), che costituisce un principio fondamentale della materia «governo del territorio» (*ex plurimis*, sentenze n. 247 e n. 64 del 2020) e «norma fondamentale delle riforme economico-sociali» (sentenza n. 1033 del 1988).

6.2.– Sono sì previste, anche dalla normativa statale, deroghe alla regola dell'onerosità – art. 17, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)» – ma queste sono sempre rivolte al perseguimento di interessi generali, di natura solidaristica o di incentivo ad attività e interventi che abbiano un positivo impatto sull'ambiente. Al di fuori di tali ipotesi di esenzione, è prevista una (mera) riduzione del contributo per la realizzazione delle prime abitazioni: l'art. 17, comma 2, t.u. edilizia stabilisce, infatti, che esso sia in tal caso «pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica», ovvero alla «sola quota degli oneri di urbanizzazione», come precisa il precedente comma 1 dello stesso art. 17. Il legislatore statale, quindi, per la prima abitazione, ha previsto l'esonero dal pagamento della sola quota corrispondente al costo di costruzione, rinunciando a socializzare quanto deriva al proprietario dalla costruzione, ma certamente non anche della quota relativa agli oneri di urbanizzazione, ovvero al *surplus* di opere e al costo conseguente che il nuovo intervento edificatorio pone a carico della collettività.

7.– L'approfondimento della *ratio* del contributo di costruzione fa emergere l'irragionevolezza della disciplina normativa censurata, che riconosce una esenzione che, peraltro, non trova eguali in altra legislazione regionale o provinciale.

7.1.– La evidente singolarità di tale disciplina sta nell'esonero il costruttore, non solo dalla socializzazione del maggior valore che questi ricava, ma anche dagli oneri di urbanizzazione, ovvero dal costo che questi pone a carico della collettività, senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale.

L'interesse individuale alla edificazione della propria prima abitazione può, in determinati casi, certamente essere sostenuto dall'ordinamento, perché l'art. 47 Cost. prevede che la Repubblica favorisca «l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione», ma non può essere sempre qualificato, a priori, come interesse «generale» al punto da esentare indistinti beneficiari dai costi inerenti agli oneri di urbanizzazione, da loro stessi causati, facendoli ricadere sulla fiscalità generale – per inciso va anche ricordato che la Provincia autonoma di Trento, come altre autonomie speciali, è finanziata prevalentemente con compartecipazioni alle imposte nazionali e solo in minima parte con uno sforzo fiscale autonomo, come questa Corte ha già avuto modo di riscontrare (sentenza n. 27 del 2024).

Il meccanismo di esenzione trentino, in altre parole, non determina semplicemente un minor gettito per l'erario, come avviene, ad esempio, per l'esenzione IMU per la prima casa, di cui all'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), o per la rinuncia, nel caso dell'edilizia abitativa convenzionata, alla socializzazione dell'incremento di valore della proprietà immobiliare conseguente all'edificazione (art. 17, comma 1, t.u. edilizia).

Tale meccanismo realizza, invece, l'effetto di esonerare chi costruisce dal farsi carico della seria esternalità negativa che questi, tramite gli oneri di urbanizzazione, determina a carico della collettività.

Ad aggravare l'irragionevolezza sta, peraltro, la circostanza che il legislatore provinciale non ha attribuito alcun rilievo a una situazione di fragilità dell'aspirante al beneficio, che non è difatti limitato alle sole persone meno abbienti.

È, infatti, esonerato anche chi, abbiente e in ipotesi già proprietario di numerose abitazioni fuori dalla Provincia, decide di stabilire la propria residenza nel territorio provinciale.

Solo per tale motivo costui gode dell'esenzione, che grava però, come detto, sull'intera comunità per l'esternalità negativa determinata dagli oneri di urbanizzazione.

Tale esternalità può quindi finire per pesare anche su coloro che, pur soggetti alla fiscalità generale, versano comunque in condizioni economiche disagiate o che, in ogni modo, non dispongono di risorse sufficienti per costruirsi una casa di proprietà.

Peraltro, proprio perché l'esenzione non è strutturata (ad esempio, mediante la previsione di un requisito reddituale) in modo da interessarsi realmente di situazioni di fragilità, i profili di irragionevolezza emergono anche in riferimento alla mancata esclusione dei conviventi di fatto, concorrendo a dar luogo a quella ingiustificata discriminazione su cui si sofferma il rimettente.

Né la descritta irragionevolezza è mitigata dalla limitazione dell'esenzione ai primi 120 metri quadrati e alle abitazioni non di lusso, perché anche in questo pur circoscritto ambito di applicazione rimane evidente l'irrazionalità della normativa in esame, che finisce, comunque, per porre a carico della fiscalità generale, e quindi anche delle persone a basso reddito, il costo determinato dalle costruzioni.

7.2.– Già in tempi risalenti questa Corte aveva sottolineato che «l'evoluzione della coscienza sociale» e «la grave crisi della finanza pubblica» rendono sempre meno sopportabili i «trattamenti di favore» che tendono a qualificarsi come privilegi (sentenza n. 421 del 1995); più recentemente, ha nuovamente messo in evidenza la necessità di uno scrutinio «particolarmente rigoroso» sulle norme di agevolazione fiscale che non siano riconducibili «all'attuazione di altri principi costituzionali (quali, a titolo esemplificativo, la tutela della famiglia, del diritto alla salute o lo sviluppo della previdenza)» (sentenza n. 120 del 2020).

È del resto in questa prospettiva, volta a porre in rilievo i reciproci rapporti di integrazione che legano le persone nel vivere sociale, che la Costituzione, secondo una «impostazione deontologica (e non meramente utilitaristica)» (ancora sentenza n. 421 del 1995), qualifica come «inderogabile» l'adempimento dei doveri di solidarietà economica, politica e sociale (art. 2 Cost.).

Questa Corte, pertanto, non può esimersi da un sindacato particolarmente stringente su tutte quelle norme che, poste alla sua attenzione, si dimostrano, anche fuori dall'ambito strettamente fiscale, senza alcuna prospettiva teleologica riconducibile all'attuazione di altri principi costituzionali o al bene comune, creando arbitrari privilegi che non aiutano la coesione sociale.

8.– Riconosciuta, dunque, l'effettiva sussistenza dei descritti vulnera al principio di ragionevolezza, questa Corte non può, tuttavia, che ritenere altresì inammissibili le questioni prospettate dal rimettente, lamentando, in particolare, che le norme censurate irragionevolmente introdurrebbero, e per di più in violazione dell'art. 31 Cost., un privilegio che finisce anche per sfavorire (in contrasto con quanto affermato nella sentenza n. 209 del 2022) le coppie che decidono di unirsi in matrimonio o unione civile.

Ciò in quanto le modalità con cui potrebbero essere superati i vulnera che si sono evidenziati possono essere molteplici, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo sotto richiamato; pertanto, questi sono rimessi in prima battuta alla discrezionalità del legislatore provinciale, che, nel rispetto del principio di ragionevolezza e sulla scorta dei modelli presenti nella disciplina statale, ha diverse opzioni a disposizione per ricondurre l'esenzione entro un binario costituzionalmente compatibile.

Del resto, nel micro-sistema della disciplina trentina del contributo di costruzione, non solo l'esenzione dal contributo di costruzione ricorre anche in altre ipotesi, rispetto a quella censurata dal rimettente, relative alla prima abitazione (come nel caso, ad esempio, degli interventi diretti al recupero di costruzioni, edifici o fabbricati negli insediamenti storici), ma anche in numerose altre che da essa

prescindono (ad esempio, in riferimento alle opere funzionali all'esercizio dell'attività di acquacoltura, alle legnaie e alle tettoie, ai parcheggi, nonché agli impianti e alle attrezzature tecnologiche).

La sola parificazione verso il basso richiesta dal rimettente darebbe, quindi, luogo a un quadro normativo disarmonico. È, pertanto, rimesso al legislatore provinciale provvedere, con sollecitudine, a una riforma sistematica di tale insieme di esenzioni.

PER QUESTI MOTIVI  
LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 87, comma 4, lettera a), numero 2), e 90, comma 1, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

*(omissis)*